SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 5 gennaio 1999 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1998, n. **460.**

Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 39;

Vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per le politiche agricole e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale» di seguito denominato «controllo», le attività svolte dalle autorità competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in materia di commercializzazione di alimenti semplici e di alimenti composti per gli animali; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, in materia di alimenti dietetici per animali; al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293, supplemento ordinario n. 102, del 13 dicembre 1985, concernente prodotti di origine minerale e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale; al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione delle direttive 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587/CEE, 87/153/CEE, 91/298/CEE e 91/249/CEE, relative agli additivi in alimentazione animale; al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni, concernente norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; nonché le attività svolte dalle autorità competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale;

b) «controllo documentale», la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;

c) «controllo d'identità», la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;

d) «controllo fisico», il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;

e) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione animale;

f) «stabilimento», qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che è detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;

g) «immissione in commercio», la detenzione dei prodotti per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento.

2. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.

Art. 3.

Finalità e fasi dei controlli

1. I controlli, così come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso:

a) con regolarità;

b) in caso di sospetto di non conformità del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;

c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 12.

2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.

3. L'autorità preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.

4. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.

Capo II

IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI

Art. 4.

Controlli all'importazione

1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformità del prodotto alle norme igienico-sanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonché della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.

3. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1.

4. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorità doganale è tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalità di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati.

5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.

Art. 5.

Punti di entrata

1. I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

2. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

3. Gli importatori comunicano alle autorità del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantità, la natura e la destinazione dei prodotti.

4. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

5. Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.

Art. 6.

Controlli veterinari e fitosanitari

1. Le autorità di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti ad un controllo documentale, ad un controllo d'identità ed eventualmente ad un controllo fisico per campione, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificarne:

a) l'origine del prodotto;

b) la natura del prodotto;

c) la destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comunitaria;

d) che le indicazioni che recano corrispondano ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;

e) che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata nel territorio comunitario;

f) che i prodotti soddisfino le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile.

2. Prima dell'immissione in libera pratica le autorità di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformità ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

4. Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo si provvederà applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Art. 7.

Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità

1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformità ai requisiti prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformità accertata, l'autorità di controllo di cui all'articolo 4, comma 1:

a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;

b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrità o di protezione fitosanitaria.

2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 1, può, in deroga al comma 1, lettera *a)*, consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:

a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;

b) l'eventuale decontaminazione e qualsiasi altro trattamento appropriato;

c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.

3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera *a)*, l'autorità di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicante, altresì, le infrazioni accertate.

4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.

5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni rispettivamente del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

Capo III

SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Art. 8.

Articolazione dei controlli

1. L'Ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, per quanto di competenza, assicurano sul territorio nazionale:

a) controlli all'origine, cioè presso gli stabilimenti, al fine di verificare che gli stessi operino in conformità alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio, rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato, mettono in atto le misure restrittive ritenute più idonee;

b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio:

1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli a campione ed eventualmente con prelevamento ed analisi di laboratorio, la conformità dei prodotti alle specifiche disposizioni normative in materia;

2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di transito che di destinazione finale;

c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi.

2. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera *b)*, qualora sia constatata la non conformità dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformità.

3. L'ispettorato centrale repressione frodi le aziende sanitarie locali, adottano le misure più adeguate al caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, sulla base degli accertamenti svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti operazioni:

a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;

b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro trattamento appropriato;

c) utilizzazione per altri fini;

d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione alla autorità competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine;

e) distruzione dei prodotti.

4. Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

5. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.

Art. 9.

Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni

1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorità di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 8, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, valutando congiuntamente l'eventuale opportunità di disporre visite ispettive comuni in loco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, risulti il persistere di una irregolarità, le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione lo Stato membro di destinazione può disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.

Modalità dei controlli

1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il più possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.

2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.

Art. 11.

Disposizioni in caso di controllo analitico

1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, è necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare:

a) il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi è effettuato con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità 20 aprile 1978, recante modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978;

b) gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;

c) in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute.

2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti sperimentali zooprofilattici, da altri laboratori pubblici operanti per il Servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per quanto di propria competenza.

3. L'elenco dei suddetti laboratori, suscettibile di successive modificazioni, è comunicato alla Commissione, dalle amministrazioni cui i laboratori medesimi appartengono, per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C.

4. Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.

Programma coordinato di controllo

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e del Ministro della sanità, si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo, tenendo conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.

Art. 13.

Comunicazioni

1. Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministro della sanità funge da organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e con la Commissione.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1° aprile del 2000, il Ministro della sanità trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 12 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.

3. Nella relazione dovranno essere specificati:

a) criteri di elaborazione del programma;

b) numero e natura dei controlli effettuati;

c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;

d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». L'art. 39 così recita:

«Art. 39 *(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente».

La direttiva 95/53/CE è pubblicata in GUCE n. L 265 dell'8 novembre 1995.

Note all'art. 2:

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

— Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 45, reca: «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/10/CE e 95/19/CE in materia di alimenti dietetici per animali».

— La direttiva 93/74/CEE è pubblicata in GUCE n. L 237 del 22 settembre 1993.

— La direttiva 94/39/CE è pubblicata in GUCE n. L 207 del 10 agosto 1994.

— La direttiva 95/9/CE è pubblicata in GUCE n. L 91 del 22 aprile 1995.

— La direttiva 95/10/CE è pubblicata in GUCE n. L 91 del 22 aprile 1995.

— Il decreto ministeriale del 13 novembre 1985 reca: «Disposizioni per prodotti di origine minerale e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 1º marzo 1992, n. 228, reca: «Attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per gli animali».

— La direttiva 70/524/CEE è pubblicata in GUCE n. L 270 del 14 dicembre 1970.

— La direttiva 73/103/CEE è pubblicata in GUCE n. L 124 del 10 maggio 1973.

— La direttiva 75/296/CEE è pubblicata in GUCE n. L 124 del 15 maggio 1975.

— La direttiva 84/587/CEE è pubblicata in GUCE n. L 319 dell'8 dicembre 1984.

— La direttiva 87/153/CEE è pubblicata in GUCE n. L 64 del 7 marzo 1987.

— La direttiva 91/248/CEE è pubblicata in GUCE n. L 124 del 18 maggio 1991.

— La direttiva 91/249/CEE è pubblicata in GUCE n. L 124 del 18 maggio 1991.

— Il decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, reca: «Disposizioni sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili nei mangimi».

Note all'art. 4:

— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 istituisce un codice doganale comunitario.

— Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, reca: «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali».

— Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 reca: «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea». L'art. 26 così recita:

«Art. 26. — 1. I posti d'ispezione frontalieri per i prodotti sono quelli riconosciuti dalla Comunità e pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 nonché degli eventuali aggiornamenti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Si applica l'art. 6, comma 3».

— Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4. L'art. 21 e l'art. 51 così recitano:

«Art. 21. — 1. Gli importatori comunicano con un giorno lavorativo di anticipo al posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti saranno presentati, la quantità e la natura dei prodotti stessi nonché il giorno previsto per il loro arrivo.

2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione o l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nei seguenti casi:

a) quando i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche;

b) se sono stati effettuati prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero;

c) quando si tratti di importazioni autorizzate per fini particolari.

3. Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato».

«Art. 51. — I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato IV, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'art. 36.

I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro Paese ma transitanti sul territorio di altri Paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei Paesi membri anzidetti.

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale».

Note all'art. 6:

— Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi nelle note all'art. 5.

— Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4.

Note all'art. 7:

— Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi nelle note all'art. 5.

— Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

Nota all'art. 11:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

98G0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1998.

Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 e in particolare l'art. 1 che:

al comma 1 demanda alle Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale, e alle regioni per i restanti bacini, l'adozione — ove non si sia già provveduto — di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione delle misure di salvaguardia con il contenuto di cui all'art. 6-*bis* della predetta legge n. 183 del 1989;

al comma 2 prevede che: «il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della richiamata legge n. 183 del 1989, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano, definisca programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone per le quali la maggiore vulnerabilità si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale», sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi entro il 30 settembre 1998 su proposta del predetto Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di intesa con la predetta conferenza Stato-regioni, che individui i criteri relativi agli adempimenti dei ricordati commi 1 e 2 dello stesso decreto-legge, come convertito con legge n. 267 del 1998;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e in particolare l'art. 4, commi 2 e 3, che individua le funzioni del predetto Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo e l'art. 17, commi 3, 6-*bis* e 6-*ter*, riguardanti in particolare finalità e contenuti dei piani di bacino, dei piani stralcio di bacino, nonché l'adozione delle misure di salvaguardia;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», in particolare l'art. 8, comma 1, che subordina alla previa intesa della conferenza Stato-regioni l'adozione degli «atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali», nonché lo stesso art. 8, comma 5, lettera *e)*, che abroga l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in forza del quale competeva al Presidente della Repubblica l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali», che all'art. 3 detta le disposizioni che devono applicarsi a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa di detta conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento», che all'art. 3 dispone che la regione o le province autonome di Trento e Bolzano siano consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento, al fine di valutarne la compatibilità con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle amministrazioni centrali che si sono avvalse dei servizi tecnici nazionali;

Considerato che nelle riunioni tecnico-politiche del 29 luglio 1998 e 6 agosto 1998 si è avviato un lavoro congiunto Stato-regioni preparatorio alla redazione dello schema di atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 267 del 1998 e che nelle successive riunioni del 7 e 8 settembre 1998, sulla base dei contenuti della prima bozza di schema di atto, predisposta dalle amministrazioni centrali e prodotta nel ricordato incontro del 7 settembre 1998, i rappresentanti delle regioni hanno fatto osservazioni ed elaborato proposte integrative e modificative del testo della predetta bozza, chiedendone il recepimento nel testo definitivo;

Considerato che alle predette riunioni del 29 luglio 1998, 6 agosto 1998 e 8 settembre 1998 sono stati chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle autonomie locali, al fine di raccogliere ogni contributo utile alla definizione dello schema di atto di interesse;

Viste le note prot. n. 4357/98/C.3.1.11 e n. 4358/98/C.3.1.11 del 9 settembre 1998 e le note prot. n. 2. 4478/98/C.3.1.11 e n. 4479/98/C.3.1.11 del 16 settembre 1998 con le quali si è provveduto ad inviare alle province autonome di Trento e Bolzano il testo dello schema di atto di indirizzo, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Visto il documento con il quale le regioni hanno formalizzato le loro proposte di modifica alla bozza di lavoro esaminata nel corso dei richiamati incontri tecnico-politici del 7 e 8 settembre 1998, inviato con nota dell'11 settembre 1998 dalla regione Piemonte, capofila per materia;

Visto lo schema di atto di indirizzo e coordinamento approvato dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui al richiamato art. 4 della legge n. 183 del 1989 nella seduta del 15 settembre 1998, inviato dal Ministro dei lavori pubblici, Presidente delegato del predetto Comitato, con nota prot. n. DSTN/2/19132 del 16 settembre 1998, che recepisce parte delle richieste avanzate in sede tecnico-politica dai rappresentanti delle autonomie regionali;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome n. 545 in data 24 settembre 1998 con la quale è stato approvato con alcune modifiche ed integrazioni il testo dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato dal su richiamato Comitato dei Ministri;

Ritenuto di potere accogliere le suddette modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania».

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Premesse.

Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 (nel seguito, per semplicità, indicato come: decreto-legge n. 180/1998), stabilisce all'art. 1, comma 1, che entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e che in quelle aree, entro la stessa data, vengano comunque adottate misure di salvaguardia.

Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, stabilisce che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce programmi d'intervento urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.

Per consentire alle Autorità di bacino e alle regioni, in primo luogo a quelle ove l'attività di pianificazione si trovi all'inizio dell'attività conoscitiva, di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale, occorre procedere ad un primo atto di indirizzo e coordinamento, inteso a definire le attività previste dal decreto-legge n. 180/1998, art. 1, commi 1 e 2.

La redazione del presente atto di indirizzo e coordinamento si attiene al carattere emergenziale del decreto-legge n. 180/1998.

La individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre.

Per le regioni e le Autorità di bacino ove siano disponibili strumenti conoscitivi e di pianificazione redatti da Autorità di bacino o ulteriori strumenti di area vasta o locali, questi costituiranno riferimenti di base per la definizione delle aree di cui sopra.

Le differenze sostanziali che connotano i comma 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 e, in particolare, la possibilità di impegno delle risorse finanziarie relative all'anno 1998 per le aree dove la maggior vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, rendono necessari percorsi e modalità operative diverse. È quindi necessario che il presente atto di indirizzo e coordinamento si esprima separatamente su di essi.

Per le aree a maggior vulnerabilità per il territorio, legate a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, si procederà subito alla definizione dei programmi di interventi urgenti per l'impiego delle risorse finanziarie relative all'anno 1998. Si procederà quindi all'opportuno raccordo con le attività di pianificazione e perimetrazione del territorio in corso, adottando anche le necessarie misure di salvaguardia.

L'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 si pone, al comma 1, come obiettivo quello di far si che le autorità e le amministrazioni preposte definiscano la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale nonché efficaci misure di salvaguardia. A ciò è destinata parte delle risorse individuate al comma 1 dell'art. 8 della stessa legge.

Nel quadro della accelerazione che il decreto-legge n. 180/1998 intende imprimere a tutti gli adempimenti della legge n. 183/1989, infatti, il comma 1 dell'art. 1 indica il termine del 30 giugno 1999 per l'adozione, ove non si sia già provveduto, dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, dando successivamente carattere perentorio per quella data alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle misure di salvaguardia.

È dunque da intendersi che le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le regioni per i restanti bacini compiranno ogni sforzo, secondo l'intendimento del legislatore, per onorare la scadenza del 30 giugno 1999 per l'adozione del piano stralcio di bacino; tuttavia il presente atto deve fornire criteri e indirizzi utili alla definizione delle perimetrazioni e delle misure di salvaguardia anche per il caso in cui l'iter relativo all'adozione del piano stralcio non sia compiuto entro la data che è prevista in modo perentorio per gli adempimenti di cui al successivo punto 2.

Ove l'attività di pianificazione di bacino consenta di pervenire ad un'articolazione puntuale dei livelli di rischio sul territorio, le Autorità di bacino e le regioni provvederanno a individuare, perimetrare e sottoporre a misure di salvaguardia quelle aree che risultano esposte a rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche (cfr. R3 e R4 di cui ai punti 2.2 e 2.3).

Per le restanti aree (cfr. R1 e R2 di cui ai punti 2.2 e 2.3) si provvederà comunque a definire individuazione, perimetrazione e misure di salvaguardia, nell'ambito della predisposizione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, da redigere entro i termini essenziali fissati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, al punto 1 del presente atto.

Ove l'attività di pianificazione si trovi allo stato iniziale dell'attività conoscitiva, tali aree (R3 e R4) saranno individuate sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati.

La individuazione, la perimetrazione e l'adozione delle misure di salvaguardia delle aree a rischio dovrà comunque essere effettuata entro il 30 giugno 1999,

come fissato dal decreto-legge n. 180/1998, con le modalità indicate al punto 3, fase seconda, del presente atto.

Per quanto invece riguarda i programmi d'intervento urgenti di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, il decreto non fissa un termine temporale; è tuttavia evidente come tale comma sia improntato alla logica di dare soluzione a situazioni aventi carattere di urgenza per la presenza di particolari condizioni di rischio. Ciò per l'esplicito richiamo alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'ordinanza di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, nonché per le esigenze connesse alla utilizzazione entro il corrente anno finanziario delle risorse messe a disposizione dal comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 180/1998. Si tratta in definitiva di programmi d'intervento che le Autorità di bacino e le regioni possono già aver predisposto nell'ambito della attività ordinaria o che comunque possono essere definiti con estrema rapidità riferendosi a situazioni note.

Con il presente atto di indirizzo e coordinamento, inoltre, si sottolinea che le misure di salvaguardia, se opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo, impedendo l'aumento dell'esposizione al rischio in termini quantitativi e qualitativi.

Si ritiene, infine, che, in tutte le fasi attuative del decreto-legge n. 180/1998, risulta di particolare importanza attivare un processo di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e locali, dal momento che le problematiche riguardanti la difesa del suolo impongono percorsi convergenti e cooperativi tra Stato, regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione, sia rispetto alla programmazione degli interventi.

1. PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO: QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.

L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha integrato l'art. 17 della lege 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di bacino, che rimane lo strumento generale ed organico dell'azione di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

Il decreto-legge n. 180/1998 stabilisce che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni, per i restanti bacini, adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Tali piani debbono essere redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 sopra richiamato e contenere in particolare la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

La redazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, nel seguito denominato semplicemente Piano, deve tenere conto, oltre che delle disposizioni della legge n. 183/1989 e della legge n. 267/1998, anche delle indicazioni di coordinamento già emanate ai sensi della stessa legge n. 183/1989, e precisamente:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, «Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, «Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitivi dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino».

Nel ribadire la necessità che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini compiano ogni sforzo per accelerare i tempi relativi alla adozione ed approvazione del Piano stralcio di bacino, con il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del decreto-legge n. 180/1998 in materia di definizione di termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, vengono fissati i termini per l'adozione e per l'approvazione del Piano stralcio di bacino, rispettivamente, entro il 30 giugno 2001 ed entro il 30 giugno 2002.

2. INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO (COMMA 1, ART. 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 180/1998).

2.1. *Criteri generali.*

Uno degli obiettivi principali che il comma 1 si prefigge consiste nella perimetrazione su tutto il territorio nazionale della aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico.

Quota parte delle risorse individuate all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998 sono utilizzabili per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, e per la definizione dei programmi di interventi.

L'individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità dipendenti dalle condizioni idrogeologiche del territorio può essere realizzata attraverso metodologie complesse, capaci di calcolare la probabilità di accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali fenomeni.

Tuttavia, i limiti temporali imposti dalla norma per realizzare la perimetrazione delle aree a rischio consentono, in generale, di poter assumere, quale elemento essenziale per la individuazione del livello di pericolo-

sità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione.

Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale, si fa riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale.

Nella espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale); vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso). Si dovrà far riferimento a tale formula solo per la individuazione dei fattori che lo determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo.

Per gli scopi del presente atto d'indirizzo e coordinamento sono da considerarsi come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e inoltre, con carattere di priorità, almeno:

gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;

le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;

le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;

il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante;

le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

Le attività saranno articolate in tre fasi corrispondenti a diversi livelli di approfondimento:

fase uno: individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto;

fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia;

fase tre: programmazione della mitigazione del rischio.

Particolare importanza va data alla fase due poiché consentirà la perimetrazione di aree sulla base di una valutazione speditiva del rischio sulle quali saranno applicate le misure di salvaguardia previste dal decreto-legge n. 180/1998, secondo gli indirizzi esplicitati al successivo punto 3.

In tale fase va effettuata, secondo la metodologia indicata nei successivi punti 2.2 e 2.3, la valutazione dei livelli di rischio, anche al fine della definizione dei programmi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del decreto-legge n. 180/1998.

Nella fase tre, nelle aree perimetrate, si dovrà sviluppare l'analisi fino al grado di dettaglio sufficiente a consentire, l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comprese le eventuali necessarie delocalizzazioni di insediamenti, ai fini anche della quantificazione del necessario finanziamento.

2.2. *Aree a rischio idraulico.*

Fase prima - Fase di individuazione delle aree a rischio idraulico.

Nella prima fase di indagine dovranno essere individuati, in cartografia in scala opportunamente prescelta in funzione delle dimensioni dell'area e comunque non inferiore a 1:100.000, i tronchi di rete idrografica per i quali dovrà essere eseguita la perimetrazione delle aree a rischio. Per ciascun tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei dovrà essere compilata una scheda che riporti sinteticamente:

la tipologia del punto di possibile crisi, le caratteristiche idrauliche degli eventi temuti (colate detritiche, piene repentine, alluvioni di conoide, ecc. nei bacini montani; piene dei corsi d'acqua maggiori, piene con pericolo di dissalveamento, piene con deposito di materiale alluvionale, sostanze inquinanti o altro, ecc. nei corsi d'acqua di fondo valle o di pianura);

la descrizione sommaria del sito e la tipologia dei beni a rischio;

la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto in caso di calamità;

le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi del passato;

i dati idrologici e topografici e gli studi già eseguiti che siano utilizzabili nelle successive fasi di approfondimento.

Le Autorità di bacino e le regioni potranno utilizzare — a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. — le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR.

Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio.

Le attività di seconda fase dovranno condurre alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico con grado di definizione compatibile con la rappresentazione su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000. Disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia aree, caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze di piena:

a) aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno «Tr» di 20-50 anni);

b) aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con «Tr» di 100-200 anni);

c) aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con «Tr» di 300-500 anni).

Per ogni tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei, la rappresentazione cartografica delle aree inondabili dovrà essere documentata con una sintetica scheda che dovrà riportare la descrizione della procedura adottata per la loro individuazione insieme con le informazioni indicate precedentemente, eventualmente ampliate.

In casi particolari, ad esempio, ove l'esondazione del corso d'acqua possa essere provocata da fenomeni di rigurgito in conseguenza di particolari criticità, occorre suffragare le stime con risultati di calcoli idraulici semplificati.

La individuazione delle aree a rischio idraulico ottenuta come risultato del calcolo idraulico semplificato dovrà fare riferimento alla stima idrologica della portata di piena prevedibile in quel tratto di corso d'acqua ed ai livelli.

I valori delle portate di piena con un assegnato tempo di ritorno possono essere dedotti anche sulla scorta di valutazioni idrologiche speditive o di semplici elaborazioni statistiche su serie storiche di dati idrometrici.

Comunque, ove possibile, è consigliabile che gli esecutori traggano i valori di riferimento della portata al colmo di piena con assegnato tempo di ritorno dalle elaborazioni eseguite dal Servizio idrografico e mareografico nazionale oppure dai rapporti tecnici del progetto VAPI messo a disposizione dal GNDCI-CNR.

I dati pluviometrici e idrometrici raccolti dal progetto e un modulo software contenente i codici delle principali procedure di inferenza statistica utilizzate dal progetto sono estraibili dal sistema informativo SIVAPI accessibile tramite Internet.

Il calcolo idraulico sarà corredato, ove possibile, da un rilievo topografico, pur speditivo, del tronco fluviale allo studio e delle sezioni critiche, specialmente nei casi in cui la riduzione di pervietà dell'alveo è dovuta a opere antropiche.

Dovranno essere inserite nell'area sub *c)* le aree protette da argini, ma al livello di piena eccezionale, ovvero a bassa probabilità di inondazione, definita precedentemente; l'esclusione di aree rientranti in questa categoria è ammessa solo se può ritenersi insormontabile rispetto a una piena con Tr di 200 anni l'argine che le protegge.

La perimetrazione delle aree così individuate sarà riportata alla scala adeguata, almeno 1:50.000, qualora la loro estensione sia molto grande, nell'ambito del Sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e regioni.

In assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, la individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi speditivi, anche estrapolando da informazioni storiche oppure con criteri geomorfologici e ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio.

Utilizzando la cartografia in scala minima 1:25.000 e con l'ausilio delle foto aeree, dovrà essere individuata la presenza degli elementi indicati nelle premesse (cfr. punto 2.1), riferiti agli insediamenti, alle attività antropiche e al patrimonio ambientale, che risultano vulnerabili da eventi idraulici.

Mediante tali elementi si costruisce la carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale.

Sulla base della sovrapposizione delle forme ricavate dalla carta delle aree inondabili e dagli elementi della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale, risulta possibile eseguire una prima perimetrazione delle aree a rischio e valutare, in tale ambito, le zone con differenti livelli di rischio, al fine di stabilire le misure più urgenti di prevenzione, mediante interventi, e/o misure di salvaguardia.

Con riferimento ad esperienze di pianificazione già effettuate, è possibile definire quattro classi di rischio, secondo le classificazioni di seguito riportate.

Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molti elevato/a), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:

moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Appartiene a tale fase la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali è dedicato il successivo punto 3.

Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio.

Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di rischio, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l'eventuale finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio idraulico o comunque per l'apposizione di vincoli definitivi all'utilizzazione territoriale, e a definire le eventuali, necessarie misure di delocalizzazione di insediamenti.

2.3. *Aree a rischio di frana e valanga.*

Fase prima - Fase di individuazione delle aree a rischio di frana e valanga.

Per l'attività da svolgersi nell'ambito di detta fase occorre avvalersi di un'analisi territoriale svolta in scala adeguata, almeno 1:25.000, in base ad elementi noti e a dati già disponibili.

I risultati saranno riportati nel Sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e regioni.

Mediante tale attività conoscitiva, va realizzata una carta dei fenomeni franosi e valanghivi, utile per la definizione delle zone a differente pericolosità e, quindi, alla perimetrazione speditiva delle aree a rischio. Questo elaborato deve possedere un livello minimo di informazioni, qualitativamente e quantitativamente adeguato, e comunque tale da consentire lo svolgimento delle fasi successive.

Ove si sia nella fase iniziale dell'attività conoscitiva si può utilizzare la metodologia predisposta dai Servizi tecnici nazionali a mezzo di una carta inventario di cui all'allegato.

I fenomeni di valanga si intendono nel seguito inclusi nel termine movimenti franosi (allegati *A, B*).

Ulteriori informazioni disponibili sulle caratteristiche dei singoli fenomeni franosi dovranno essere acquisite mediante la scheda elaborata dal Servizio geologico nazionale (pubblicata sul volume VII - Miscellanea) allegata al presente atto (allegato *C*).

Le Autorità di bacino e le regioni potranno utilizzare — a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. — le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR.

Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio.

Dalla fase di individuazione delle aree pericolose si passa a quella della perimetrazione delle aree a rischio attraverso una valutazione basata sull'esistenza di persone, beni e attività umane e del patrimonio ambientale.

Nella sostanza questa fase è finalizzata da un lato alla individuazione delle aree pericolose, ai fini della pianificazione territoriale; d'altro lato alla specifica valutazione delle strutture ed attività a rischio in maniera da consentire di predisporre le più opportune e urgenti misure di prevenzione (attività pianificatoria, vincolistica temporanea, ecc).

Utilizzando la cartografia tecnica a scala minima 1:25.000 recante la perimetrazione ricavata dalla carta dei fenomeni franosi e valanghivi, con l'ausilio eventuale delle foto aeree, è possibile individuare la presenza degli elementi, già indicati nelle premesse, che risultano vulnerabili da eventi di frana e valanga.

Mediante tali elementi si costituisce la Carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale di particolare rilievo.

Sulla base della sovrapposizione della carta dei fenomeni franosi e della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale è possibile una prima perimetrazione delle aree a rischio, secondo differenti livelli, al fine di stabilire le misure di prevenzione, mediante interventi strutturali, e/o vincolistici.

Come già visto al paragrafo 2.2, si definiscono quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportate.

Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molto elevato/a), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:

moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Tale fase si conclude con la definizione delle misure di salvaguardia, alle quali è dedicato il successivo punto 3.

Fase terza - Fase di programmazione della mitigazione del rischio.

Detta fase si sostanzia in analisi ed elaborazioni, anche grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di interventi da realizzare per la mitigazione o rimozione dello stato di pericolosità, a consentire l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare per l'eventuale finanziamento degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio di frana o valanga, o, comunque, per l'apposizione di vincoli definiti all'utilizzazione territoriale comprese le indicazioni delle eventuali, necessarie delocalizzazioni di insediamenti.

È propria di questa fase l'indagine geologica e geotecnica per l'acquisizione dei parametri ed elementi di valenza progettuale, nonché l'eventuale monitoraggio.

3. MISURE DI SALVAGUARDIA.

Le aree a rischio idrogeologico individuate e perimetrate. ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, sono sottoposte, con provvedimento delle regioni o delle Autorità di bacino, a vincolo temporaneo costituente misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge n. 183/1989.

Nel caso le misure di salvaguardia siano adottate in assenza del Piano stralcio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998, o del Piano di bacino di cui all'art. 17 della legge n. 183/1989, tali misure resteranno in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque non oltre il 30 giugno 2002.

Nella predisposizione delle misure di salvaguardia si dovrà tenere conto della tutela e conservazione del patrimonio ambientale e dei beni culturali.

3.1. *Misure di salvauardia per il rischio idraulico.*

Le aree a rischio idraulico si articolano, al punto 2.2, in diversi livelli. Nei casi in cui non sia possibile attribuire ad un area un determinato livello di probabilità, verrà applicata la norma piu restrittiva di cui al successivo punto *a)*.

Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia.

a) Aree a rischio molto elevato.

In tali aree sono consentiti esclusivamente:

gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.

b) Aree a elevato rischio.

In tali aree sono consentiti esclusivamente:

interventi di cui alla precedente lettera *a)* nonché quelli di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;

manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.

3.2. *Misure di salvaguardia per rischio di frana.*

Le aree a rischio di frana vengono di massima ripartite in due diversi livelli di rischio.

Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia.

a) Aree a rischio molto elevato.

In tali zone sono consentiti esclusivamente:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera *a)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

b) Aree a elevato rischio.

Oltre agli interventi ammessi per l'area *a)*, sono consentiti esclusivamente:

gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.

4. PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO (COMMA 2, ART. 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 180/1998).

4.1 *Criteri generali.*

I programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale sono definiti, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989 di norma sulla base delle proposte delle regioni e delle Autorità di bacino e di altre proposte formulate dai componenti del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, preventivamente comunicate alle regioni e alle Autorità di bacino competenti.

Detti programmi terranno conto:

dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino nazionali;

dei programmi in essere delle regioni, nell'ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e interregionale.

I predetti programmi di intervento verranno coordinati con i Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, di cui il presente atto tratta al punto 1.

Il raggiungimento degli obiettivi che vengono fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998 dipende dalla individuazione delle aree a maggior vulnerabilità effettuata secondo le metodologie proposte ai paragrafi seguenti e, sostanzialmente, dalla qualità della selezione dei programmi d'intervento che sarà effettuata dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e che dovrà assicurare la massima coerenza con la logica della norma oltre che con i tempi e le risorse da essa attribuite. Tale selezione deve infatti essere improntata alla individuazione di una quantità molto limitata d'interventi ai quali sia possibile riconoscere una immediata efficacia nel senso di riduzione di rischio esistente.

Il carattere chiaramente emergenziale del provvedimento che è teso a risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, porta ad escludere tendenzialmente che si tratti di interventi, a carattere strutturale, di grandi dimensioni o di area vasta. Si tratta piuttosto di interventi, generalmente a carattere puntuale, atti a ridurre i rischi locali e al tempo stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di bacino.

I caratteri della norma già richiamati e la scontata esiguità di risorse, tendono ad escludere anche che si possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un approfondimento ampio e rigoroso sul piano conoscitivo; i soggetti proponenti si dovranno quindi principalmente basare su quanto è a loro conoscenza, realizzando una sintesi delle informazioni disponibili che consenta di inquadrare il fenomeno di dissesto e individuare gli interventi più urgenti tesi a limitarne gli effetti, ovvero, nella fattispecie, si potrà provvedere rapidamente ad una progettazione, anche associata ad azioni manutentive immediate.

4.2. *Elementi essenziali per l'istruttoria.*

In base ai criteri generali su esposti i soggetti proponenti dovranno soprattutto garantire una piena coerenza dei programmi d'intervento con gli obiettivi e la portata dello strumento legislativo. In particolare, a fronte di risorse esigue e quindi di un sicuro scompenso nei confronti della domanda, è necessario garantire che per ciascun intervento proposto sia predisposta una descrizione essenziale, basata sulla compilazione di apposite schede (allegati *D* e *E*) del fenomeno che determina le condizioni di rischio e dell'intervento proposto, anche al fine di assicurare la massima omogeneità e confrontabilità delle proposte di interventi.

Ciò consentirà di ordinare per priorità gli interventi all'interno di ciascun programma nonché di comparare interventi appartenenti a programmi, e quindi a regioni o bacini, diversi. Il quadro d'insieme che emergerà da una lettura e comparazione dei programmi che avranno, in virtù di quanto sopra, una sufficiente omogeneità di contenuti, consentirà inoltre di sviluppare, nelle varie fasi, l'attività istruttoria affidata ai soggetti individuati dal comma 2-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, di esprimere la prevista intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome e di definire il programma complessivo degli interventi al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989.

La descrizione degli interventi si fonderà in larga parte sulla valutazione di rischio dipendente da fenomeni a carattere naturale, come definita dal punto 3.1 che si avvale di un approccio consolidato. Per gli interventi da finanziare con le risorse disponibili nel bilancio 1998 le proposte, redatte secondo le modalità sopra descritte, vanno inoltrate entro il 15 ottobre 1998.

5. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

Restano salve le competenze in materia delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 settembre 1998

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 161

ALLEGATO *A*

Carta Inventario dei fenomeni franosi e valanghivi.

Elemento indispensabile della carta inventario dovrà essere l'omogeneità dei dati riportati su tutto il territorio nazionale. Per tale scopo saranno utilizzati documenti, criteri e metodi di sicura valenza tecnico-scientifica e, nel contempo, di larga diffusione.

La successione operativa delle attività necessarie per la realizzazione della carta è la seguente:

- identificazione del bacino di intervento;
- acquisizione di tutta la documentazione tecnico scientifica specifica e cartografica disponibile (geologica, idrogeologica, idrografica, geomorfologica, geotecnica), presso il Servizio Geologico Nazionale, le Università, gli Istituti CNR-GNDCI, la Protezione Civile, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane, ecc.);
- acquisizioni di materiale aerofotografico quali: volo GAI 1954, alla scala 1:33.000;volo Italia 1988-89 e 1994, alla scala 1:70.000; tale materiale è disponibile presso la fototeca dell'IGM;
- realizzazione della Carta Inventario delle frane, secondo la legenda riportata in allegato (vedi Allegato B), mediante l'utilizzo dei dati esistenti, integrati con le informazioni acquisite da fotointerpretazioni coperture stereoscopiche sopra citate; l'analisi fotointerpretativa comparata permetterà di valutare l'evoluzione temporale e spaziale (negli ultimi 40 anni) dei fenomeni franosi esistenti;
- definizione delle possibili zone di espansione e di influenza dei fenomeni cartografati.

Relativamente alla definizioni dei tipo di movimento franoso riportate nella legenda si ritiene utile fare riferimento, in particolare, alle raccomandazioni del WP/WLI (1990; 1993b) e di CRUDEN & VARNES (1994) che costituiscono un aggiornamento della classificazione di VARNES (1978).

Nell'ambito delle definizioni così adottate la carta inventario dovrà evidenziare le seguenti classi di fenomeni:
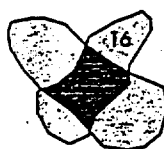
- frane per crollo - includendo in questa classe i crolli ed i ribaltamenti;
- frane per scivolamento - includendo in questa classe scivolamenti rotazionali e traslazionali;
- frane per colamento - intendendo in questò categoria i movimenti lenti, con frequenti riattivazioni stagionali, in materiali generalmente argillosi;
- frane complesse - intendendo in questo caso frane in cui sono visibili più tipi di movimento, senza che uno di essi sia predominante sull'altro;
- (colate rapide) - includendo in questa categoria i fenomeni, generalmente molto rapidi, che sono comunemente noti come colate di fango, colate di detrito, valanghe di detrito;
- aree con franosità diffusa - includendo in questa categoria le aree dove sono diffusi piccoli movimenti superficiali singolarmente non cartografabili;
- deformazione gravitative profonde di versante (DGPV) - intendendo in questo caso quei movimenti estremamente lenti, che interessano grandi volumi di roccia, dei quali sono riconoscibili gli effetti morfologici sul versante: trincee, contropendenze, avvallamenti, sdoppiamento della linea di cresta ecc.

***

Per i singoli fenomeni franosi, ove possibile, dovrà inoltre essere indicato lo stato di attività. Anche per questo si ritiene utile seguire le raccomandazioni del WP/WLI (1993a) e del glossario internazionale delle frane (WP/WLI, 1993b).

Bozza di legenda della carta inventario

	Indicazione numerica o sigla relativa al tipo di substrato della zona in esame		Litologia del substrato con indicazione, ove possibile di elementi strutturali
	Indicazione numerica o sigla relativa al tipo di copertura della zona in esame		Coperture maggiori di 1 metro
	Fenomeni attivi (rosso)	Fenomeni quiescenti (arancio)	tipo di frana
1			Frana per crollo o ribaltamento
2			Frana per scivolamento
3			Frana per colamento
4			Frana complessa
5			Aree con franosità diffusa
6			Area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV)
7			Area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso
8			Falda e /o cono di detrito
9			colate rapide
10			Orlo di scarpata di frana
11			Trincea o fessura
12			Frattura da trazione
13			Frana non cartografabile
14			Contropendenza significativa nel corpo di frana
15			Zona di distacco (a) e zona di accumulo (b), ove visibili, nell'ambito della frana

Bozza legenda valanghe

	Determinazione per fotointerpretazione	Intersezione di zone determinate per fotointerpretazione e per inchiesta sul terreno	Individuazione mediante inchiesta sul terreno	[illegible]
1				**Valanghe** (Siti a contorno definito, nei quali la massa nevosa, in condizioni estreme, precipita simultaneamente; i numeri si riferiscono alla numerazione delle schede)
2				**Zone pericolose** (aree entro le quali si verificano scaricamenti parziali differenziati nello spazio e nel tempo)
3				**Pericolo localizzato** (valanghe di dimensioni limitate, tali da non poter essere cartografate in scala nella loro forma reale)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Per quanto concerne la rappresentazione del tipo di fenomeno valanghivo si ritiene utile fare riferimento alla metodologia utilizzata dalle Regioni e Province Autonome aderenti all' A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale di documentazione per i problemi inerenti la Neve e le Valanghe).

La carta inventario delle valanghe dovrà evidenziare le seguenti classi:

- **Valanghe.** Siti a contorno definito, nei quali la massa nevosa, in condizioni estreme, precipita simultaneamente.
- **Zone pericolose.** Aree entro le quali si verificano scaricamenti parziali differenziati nello spazio e nel tempo.
- **Pericolo localizzato.** Valanghe di dimensioni limitate, tali da non poter essere cartografate in scala nella loro forma reale.

Carta di localizzazione probabile delle valanghe
Scheda di rilevamento

(ex comma 2 art. 1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n. 267 " Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico..")

GENERALITA'

VALANGA N.
Regione o Provincia Autonoma
Provincia
Comune
Località
Bacino idrogr.
Tavoletta I.G.M.
Denominazione Sito
Documentazione fotografica

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE

Quota max distacco m ____________

Quota min arresto m ____________

Dislivello m ____________

Lunghezza max reale m ____________

FREQUENZA

❑ Annuale
❑ Periodica
❑ Eccezionale

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO

A) ZONA DI DISTACCO

DIMENSIONI

- Lunghezza massima m ____________
- Larghezza massima m ____________

INCLINAZIONE

- Media (gradi) ____________

ESPOSIZIONE

❑ 1 - N
❑ 2 - NE
❑ 3 - E
❑ 4 - SE
❑ 5 - S
❑ 6 - SO.
❑ 7 - O
❑ 8 - NO

UBICAZIONE

❑ 1 – Zona delle creste
❑ 2 – Tra le creste e limite di bosco
❑ 3 – Entro il limite di bosco

SUOLO E SOPRASSUOLO

❑ 1 - Ghiacciaio
❑ 2 – Roccia affiorante
❑ 3 – Detrito di falda (ghiaione)
❑ 4 – Prato/Pascolo con rocce aff.
❑ 5 – Prato/Pascolo in degrado
❑ 6 – Prato/Pascolo utilizzato
❑ 7 - Arbustete
❑ 8 – Bosco rado di latifoglie
❑ 9 – Bosco rado di larice
❑ 10 – Bosco rado di altre conifere

B) ZONA DI SCORRIMENTO

PROFILO

❑ 1 - Rettilineo
❑ 2 – A balze

ANDAMENTO PLANIMETRICO

❑ 1 - Rettilineo
❑ 2 - Curvilineo
❑ 3 - Tortuoso
❑ 4 – Confluenze di canali

MORFOLOGIA

❑ 1- Pendio aperto
❑ 2 - Impluvio
❑ 3 - Canalone

INCLINAZIONE

Media (gradi) ____________

SUOLO E SOPRASSUOLO

❑ 1 - Ghiacciaio
❑ 2 – Roccia affiorante
❑ 3 - Detrito di falda (ghiaione)
❑ 4 – Prato/Pascolo con rocce aff.
❑ 5 – Prato/Pascolo
❑ 6 – Arbusteto
❑ 7 - Canale in bosco di latifoglie
❑ 8 – Canale in bosco di conifere
❑ 9 – Canale in bosco di conifere e latifoglie

C) ZONA DI ARRESTO E DEPOSITO

LUOGO DI ARRESTO

- ❑ 1 – Lungo il versante
- ❑ 2 – Alla base del versante
- ❑ 3 – Nel canalone
- ❑ 4 – Alla base del canalone
- ❑ 5 – Nel bosco
- ❑ 6 – Nel fondovalle
- ❑ 7 – Nel corso d'acqua
- ❑ 8 – Sul versante opposto
- ❑ 9 – Contro opere di difesa passiva
- ❑ 10 – In zone edificate

DIMENSIONI MASSIME DEL DEPOSITO

Lunghezza m ____________

Larghezza m ____________

Spessore m ____________

Volume stimato m ____________

PRESENZA D' INDIZI IN ZONA DI DEPOSITO

- ❑ 0 - Assenti
- ❑ 1 – Tronchi d'albero
- ❑ 2 – Detriti rocciosi
- 3 – Altro: ______________________________

D) OPERE DI DIFESA ESISTENTI

- ❑ 1 – Rastrelliere o staccionate
- ❑ 2 – Reti da neve
- ❑ 3 – Gradoni o terrazzamenti
- ❑ 4 - Rimboschimenti
- ❑ 5 – Barriere frangivento
- ❑ 6 – Opere frenanti o di deviazione
- ❑ 7 – Gallerie paravalanghe
- ❑ 8 – Semafori da valanga
- ❑ 9 – Opere di altro tipo
- ❑ 10 - Nessuna

D) DANNI POTENZIALI O ACCERTATI

P	A		IDENTIFICAZIONE	RICORR.	ECCEZ.	DATA
❑	❑	1- Fabbricati civili	______________	❑		
❑	❑	2 – Rifugi	______________	❑		
❑	❑	3 – Alpeggi – Malghe	______________	❑		
❑	❑	4 – Manufatti – opere d'arte	______________	❑		
❑	❑	5 – Rotabili	______________	❑		
❑	❑	6 – Ferrovie	______________	❑		
❑	❑	7 – Linee elettriche	______________	❑		
❑	❑	8 – Linee telefoniche	______________	❑		
❑	❑	9 – Impianti di risalita	______________	❑		
❑	❑	10 – Piste sciistiche	______________	❑		
❑	❑	11 – Bosco maturo	______________	❑		
❑	❑	12 - Bosco in rinnovazione	______________	❑		
❑	❑	13 - Altro	______________	❑		
	Note: ______________		______________	❑		

E) FATTORI PREDISPONENTI IL DISTACCO

FATTORI PRIMARI

- ❑ 1 – Altezza neve fresca oltre______cm
- ❑ 2 – Innalzamento termico/pioggia
- ❑ 3 – Presenza accumuli da vento
- ❑ 4 – Non accertabili

FATTORI CONCORRENTI

1 - ______________ __________

2 - ______________

3 - ______________

4 - ______________

F) CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

Anno	Mese	Anno	Mese	Anno	Mese	Anno	Mese

RILEVATORE

Cognome e Nome ____________________

Data Rilevamento ____________________

TESTIMONE

Cognome e Nome ____________________

Indirizzo ____________________

Bibliografia relativa

WP/WLI - International Geotechnical Societies' UNESCO Working Party on World Landslide Inventory (1990) - *A suggested method for reporting a landslide*. IAEG Bull., 41: 5-12.

WP/WLI - International Geotechnical Societies' UNESCO Working Party on World Landslide Inventory (1993a) - *A suggested method for describing the activity of a landslide*. IAEG Bull., 47: 53-57.

WP/WLI - International Geotechnical Societies' UNESCO Working Party for World Landslide Inventory (1993b) - *Multilingual Glossary for Landslides*. The Canadian Geotechnical Society. BiTech Publisher Ltd., Richmond (CAN).

CRUDEN D.M. & VARNES D.J. (1994) - *Landslides Types and Processes*. In: "*Landslides: Investigation and Mitigation*". Transportation Research Board. National Academy of Sciences.

VARNES D.J. (1978) - *Slope movements types and processes*. In: SCHUSTER R.L. & KRIZECK R.J. (Eds.). "*Landslides: analysis and control*". Washington Transp Res. Board, Spec. Rep., 176, Nat. Sci. Acad., 11-33.

AMANTI M., CASAGLI N., CATANI F., D'OREFICE M. & MOTTERAN G. (1996) - *Guida al censimento dei fenomeni franosi ed alla loro archiviazione*. Miscellanea Servizio Geologico Nazionale, VII, Roma.

SCHEDA DI CENSIMENTO DEI FENOMENI FRANOSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Geologico

GENERALITÀ

Compilazione	*Localizzazione*	*Bacino idrografico*
Sigla	Regione	1° ordine
ID record	Provincia	2° ordine
Data	Comune	3° ordine
Compilatore	Località	
Istituzione	Toponimo IGMI	

Cartografia			*Coordinate*		
IGM 1:100.000	*IGM 1:50.000*	*CTR*	*UTM ED50*		*Gauss Boaga*
Foglio	Foglio	Scala	E	Fuso	E
Quadr. Tav.	Sez.	Elemento	N		N

MORFOMETRIA FRANA

Dati generali		*Massa spostata*	*Superficie di rottura*
Quota corona Q_c (m)	Lungh. orizz. L_o (m)	Lunghezza L_d (m)	Lunghezza L_r (m)
Quota testata Q_h (m)	Dislivello H (m)	Larghezza W_d (m)	Larghezza W_r (m)
Quota unghia Q_t (m)	Pendenza β (°)	Profondità D_d (m)	Profondità D_r (m)
Lunghezza totale L (m)	Azimut movimento α (°)	Area A_d (m^2)	Area A_r (m^2)
Lungh. mezzeria L_{cl} (m)	Area totale A (m^2)	Volume finale V_f (m^3)	Volume iniziale V_i (m^3)

MORFOMETRIA VERSANTE

Quota crinale (m)	Quota fondovalle (m)	Pendenza media (°)	Esposizione (°)

Tipo di pendio: O artificiale O naturale

Profilo: O rettilineo O rett.-subverticale O concavo O convesso O concavo-convesso O convesso-concavo O terrazzato O complesso

GEOLOGIA

1 2 Litologia
- OO rocce carbonatiche
- OO travertini
- OO marne
- OO flysch calcareo-marnosi
- OO arenarie, flysch arenacei
- OO argilliti, siltiti, flysch pelitici
- OO rocce effusive laviche acide
- OO rocce effusive laviche basiche
- OO rocce effusive piroclastiche
- OO rocce intrusive acide
- OO rocce intrusive basiche
- OO rocce metamorfiche
- OO rocce gessose, anidritiche, saline
- OO rocce sedimentarie silicee
- OO conglomerati e brecce
- OO detriti
- OO terreni prevalentemente ghiaiosi
- OO terreni prevalentemente sabbiosi
- OO terreni prevalentemente limosi
- OO terreni prevalentemente argillosi
- OO terreno eterogeneo
- OO terreno di riporto

Formazione1	Formazione2
Descrizione	
Discontinuità 1: immers./inclinaz.	Discontinuità 2: immers./inclinaz.

1 2 Struttura
- OO massiva
- OO stratificata
- OO fissile
- OO fessurata
- OO fratturata
- OO scistosa
- OO vacuolare
- OO caotica

1 2 Spaziatura
- OO molto ampia (> 2m)
- OO ampia (60cm - 2m)
- OO moderata (20cm - 60cm)
- OO fitta (6cm - 20cm)
- OO molto fitta (<6cm)

1 2 Litotecnica
- OO roccia
- OO roccia lapidea
- OO roccia debole
- OO detrito
- OO terra granulare
- OO terra granulare addensata
- OO terra granulare sciolta
- OO terra coesiva
- OO terra coesiva consistente
- OO terra coesiva poco consistente
- OO terra organica
- OO unità complessa
- OO unità complessa: alternanza
- OO unità complessa: *mélange*

1 2 Assetto discontinuità
- OO orizzontali
- OO reggipoggio
- OO traverpoggio (generico)
- OO traverpoggio ortoclinale
- OO traverpoggio plagioclinale
- OO franapoggio (generico)
- OO franapoggio + inclinato pendio
- OO franapoggio - inclinato pendio
- OO franapoggio inclinato = pendio

1 2 Degradazione
- OO fresca
- OO leggermente degradata
- OO mediamente degradata
- OO molto degradata
- OO completamente degradata

NOTE: 1. *Prima formazione* 2. *Seconda formazione*

USO DEL SUOLO

Uso del suolo

O aree urbanizzate O seminativo arborato O rimboschimento e novelleto O aree denudate
O aree estrattive O colture specializzate O bosco ceduo O macchia cespugliata
O seminativo O vegetazione riparia O bosco d'alto fusto O prato pascolo

Tecniche colturali

O rittochino O spina
O giropoggio O terrazzi
O in traverso O ciglionamenti

IDROGEOLOGIA

Acque superficiali
- ☐ assenti
- ☐ stagnanti
- ☐ ruscellamento diffuso
- ☐ ruscellamento concentrato

Sorgenti	Falda
O assenti	O assente
O diffuse	O freatica
O localizzate	O in pressione

CLASSIFICAZIONE

1 2 Movimento
- OO crollo
- OO ribaltamento
- OO scivolamento rotazionale
- OO scivolamento traslativo
- OO espansione
- OO colamento

NOTE: 1. *Primo movimento* 2. *Secondo movimento*

1 2 Materiale
- OO roccia
- OO detrito
- OO terra

1 2 Contenuto d'acqua
- OO secco
- OO umido
- OO bagnato
- OO molto bagnato

1 2 Velocità
- OO estremamente lento (< 16 mm/anno)
- OO molto lento (< 1.6 m/anno)
- OO lento (< 13 m/mese)
- OO moderato (< 1.8 m/h)
- OO rapido (< 3 m/min)
- OO molto rapido (< 5 m/s)
- OO estremamente rapido (> 5 m/s)

ATTIVITÀ

Stato

O attivo O quiescente O stabilizzato
O attivo s.s. O T=1-10 anni O naturalmente
O sospeso O T=10-100 anni O artificialmente
O riattivato O T>100 anni O relitto

Distribuzione

O costante
O retrogressivo O in diminuzione
O avanzante O multidirezionale
O in allargamento O confinato

Stile

O singolo
O complesso O sucessivo
O composito O multiplo

Stadio

O incipiente
O avanzato
O senile
O esaurito

SEGNI PRECURSORI

- ☐ fenditure, fratture
- ☐ trincee
- ☐ doppie creste
- ☐ crolli localizzati
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ contropendenze
- ☐ cedimenti
- ☐ lesioni dei manufatti
- ☐ scricchiolio strutture
- ☐ inclinazione pali o alberi
- ☐ variaz. portata sorgenti
- ☐ variaz. portata corsi d'acqua
- ☐ variaz. livello acqua pozzi
- ☐ acqua in pressione nel suolo
- ☐ rumori sotterranei

DATAZIONE

Fonte
- ☐ giornali
- ☐ pubblicazioni
- ☐ testim. orali
- ☐ audiovisivi
- ☐ archivi enti
- ☐ cartografia
- ☐ immagini telerilevate
- ☐ documenti storici
- ☐ lichenometria
- ☐ dendrocronologia
- ☐ metodi radiometrici
- ☐ altre datazioni

Data certa		
Data incerta	min	max
Anno		
Mese		
Giorno		
Ora		
Età radiometrica	anni B.P.	precisione ±

M. AMANTI, N. CASAGLI, F. CATANI, M. D'OREFICE & G. MOTTERAN

CAUSE

Intrinseche

- ☐ materiale debole
- ☐ materiale sensitivo
- ☐ materiale collassabile
- ☐ materiale alterato
- ☐ materiale fratturato
- ☐ superfici di taglio preesistenti
- ☐ orientazione sfavorevole discontinuità primarie
- ☐ orientazione sfavorevole discontinuità secondarie
- ☐ contrasto di permeabilità
- ☐ contrasto di competenza

Geomorfologiche

- ☐ sollevamento tettonico
- ☐ sollevamento vulcanico
- ☐ scarico glaciopressioni
- ☐ erosione fluviale base versante
- ☐ erosione marina base versante
- ☐ erosione glaciale base versante
- ☐ erosione margini laterali frana
- ☐ erosione sotterranea, sifonamento
- ☐ deposito sul pendio o sulla cresta
- ☐ rimozione naturale vegetazione

Fisiche

- ☐ precipitazioni brevi intense
- ☐ precipitazioni eccezionali prolungate
- ☐ fusione rapida di neve o ghiaccio
- ☐ fusione del permafrost
- ☐ congelamento sorgenti
- ☐ abbassamento rapido livello idrico esterno
- ☐ innalzamento livello idrico esterno
- ☐ gelifrazione o crioclastismo
- ☐ termoclastismo
- ☐ imbibizione / disseccamento
- ☐ aloclastismo
- ☐ terremoto
- ☐ eruzione vulcanica
- ☐ rottura soglia lago

Antropiche

- ☐ scavo al piede del pendio
- ☐ carico sulla cresta del pendio
- ☐ abbassamento rapido livello serbatoio
- ☐ innalzamento livello serbatoio
- ☐ irrigazione
- ☐ attività agricole e pratiche colturali
- ☐ scarsa manutenzione sistema drenaggio
- ☐ perdite d'acqua
- ☐ disboscamento
- ☐ rimboschimento
- ☐ attività estrattive in superficie
- ☐ attività estrattive sotterranee
- ☐ accumulo di materiali di scarto
- ☐ vibrazioni

NOTE: (X) *predisponenti* (■) *innescante*

DANNI

Tipo di danno ☐ diretto ☐ caduta in un invaso ☐ sbarramento corso d'acqua ☐ sbarramento e rottura diga di frana ☐ rottura diga o argine

Persone	☐ Morti N.	☐ Feriti N.	☐ Evacuati N	☐ A rischio N
Edifici	☐ Privati N.	☐ Pubblici N.	☐ Privati a rischio N.	☐ Pubblici a rischio N.
Costo (ML.)	Persone	Beni	Attività	Totale

Centri abitati	Grado	Strutture servizio pubbliche	Grado	Beni culturali	Grado	Strade	Grado
centro abitato maggiore		ospedale		monumenti		autostrada	
centro abitato minore		caserma		beni storico-architettonici		statale	
gruppo di case		scuola		musei		provinciale	
case sparse		biblioteca		opere d'arte		comunale	
Attività economiche	**Grado**	sedi Pubblica Amministraz.		**Infrastrutture di servizio**	**Grado**	altro	
nucleo commerciale		chiesa		acquedotti		**Opere sistemazione**	**Grado**
nucleo artigianale		impianto sportivo		fognature		regimazione fluviale	
impianto manifatturiero		cimitero		linee elettriche		consolidamento versante	
impianto chimico		centrale elettrica		linee telefoniche		opere di protezione	
impianto estrattivo		porto		gasdotti			
impianto zootecnico		ponte o viadotto		oleodotti		***Corso d'acqua***	
Terreno agricolo	**Grado**	galleria		canalizzazioni		**Denominazione**	
seminativo		condotta forzata		impianti a fune			
seminativo arborato		stazione ferroviaria		**Ferrovie**	**Grado**		
colture specializzate		bacino idrico		alta velocità		**Ordine**	
prato o pascolo		diga		2 o più binari		**Danno** ○ potenziale	
bosco		inceneritore		1 binario		○ deviazione	
rimboschimento		discarica		rete urbana		○ sbarramento parziale	
		depuratore		ferrovia n.d.		○ sbarramento totale	

GRADO DI DANNO: *N = non valutabile; P = potenziale; L = lieve (estetico); M = medio (funzionale); G = grave (strutturale o perdita totale)*

STATO DELLE CONOSCENZE

Relazioni tecniche

- ☐ relazione sopralluogo
- ☐ relazione geologica
- ☐ progetto di massima
- ☐ progetto esecutivo

Indagini e monitoraggio

- ☐ perforazioni geognostiche
- ☐ analisi geotecniche lab.
- ☐ indagini idrogeologiche
- ☐ geoelettrica
- ☐ sismica di superficie
- ☐ sismica down-hole
- ☐ sismica cross-hole
- ☐ penetrometro
- ☐ pressiometro
- ☐ scissometro
- ☐ inclinometri
- ☐ piezometri
- ☐ fessurimetri
- ☐ estensimetri
- ☐ clinometri
- ☐ assestimetri
- ☐ rete microsismica
- ☐ monitoraggio topografico
- ☐ monitoraggio idrometeorologico

Costo indagini (ML.)

INTERVENTI

Movimenti di terra

- ☐ riprofilatura, gradonatura
- ☐ riduzione carichi testa
- ☐ incremento carichi piede
- ☐ disgaggio

Sostegno

- ☐ gabbioni
- ☐ muri
- ☐ paratie
- ☐ pali
- ☐ terre armate-rinforzate

Drenaggio

- ☐ canalette superficiali
- ☐ trincee drenanti
- ☐ pozzi drenanti
- ☐ dreni suborizzontali
- ☐ gallerie drenanti

Protezione

- ☐ reti
- ☐ spritz-beton
- ☐ rilevati paramassi
- ☐ trincee paramassi
- ☐ strutture paramassi

Mitigazione danni

- ☐ consolidamento edifici
- ☐ demolizioni
- ☐ evacuazione
- ☐ sistema allarme

Sistemaz. idraulico-forestali

- ☐ inerbimenti
- ☐ rimboschimenti
- ☐ disboscamento selettivo
- ☐ viminate, fascinate
- ☐ briglie o soglie
- ☐ difese di sponda

Rinforzo

- ☐ chiodi-bulloni
- ☐ tiranti-ancoraggi
- ☐ imbracature
- ☐ iniezioni/jet grouting
- ☐ reticoli micropali
- ☐ trattamento term.chim.elettr.

Costo previsto (ML.) **Costo effettivo (ML.)**

BIBLIOGRAFIA

Autori	Anno	Titolo	Rivista / Libro / Relazione	Editore / Ente	vol.	pag.

NOTE / ALLEGATI

M. AMANTI, N. CASAGLI, F. CATANI, M. D'OREFICE & G. MOTTERAN

Scheda informativa per gli interventi connessi ai fenomeni alluvionali (difesa idraulica)

(ex comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico...")

GENERALITA':

Bacino idrografico:		
Nazionale:__________	Interregionale:__________	Regionale:_______
Sottobacino:____________________		kmq sottesi:________
Provincia: ________________		
Comune: _________________		
Località _________________ ovvero tratta da:________	a:__________):	

- Descrizione sintetica del problema idraulico con cenni sulla situazione idrologica, idraulica , geologica e strutturale e, dove disponibile, analisi storica. (allegato1).

- Grado di conoscenza della situazione:

  - 0 - Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni indagini (elenco nell'allegato 2).
  - 0 - Analisi storica della situazione.
  - 0 - Testimonianze recenti.
  - 0 - Presenza di progetto di massima.
  - 0 - Presenza di progetto esecutivo.

- Finanziamento richiesto £ ____________________

- Amministrazione competente: ______________________________

- Tempi previsti per l'inizio dell'intervento:
  - 0 - Inizio lavori immediato
  - 0 - Inizio lavori entro sei mesi
  - 0 - Inizio lavori entro un anno

- Compatibilità con regimi vincolistici esistenti:

  0 Si 0 No

Descrizione:____

____

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

A) NUOVA REALIZZAZIONE

B) INTERVENTO DI RIATTO, AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO, RIFACIMENTO DI UN'OPERA ESISTENTE

C) INTERVENTO MANUTENTORIO DI UN'OPERA ESISTENTE

INTERVENTO STRUTTURALE

ESTENSIVO

- **Sistemazione idraulico-forestale**
  - seminagioni
  - opere di drenaggio
  - soglie
  - piccole briglie
  - muri di sostegno
- **Sistemazione idraulico-agraria**

INTENSIVO

- **Serbatoio**
- **Cassa di espansione**
- **Arginatura**
  - ringrosso
  - sovralzo
  - rivestimento
  - difesa
  - diaframmatura
- **Scolmatore**
- **Diversivo**
- **Sistemazione d'alveo**
  - soglie di fondo
  - briglie
  - muri di sponda
  - scogliere longitudinali
  - pennelli
  - cunettoni

INTERVENTO NON STRUTTURALE

- **Disciplina territoriale delle zone soggette ad inondazioni**
- **Vincoli**
- **Assicurazioni obbligatorie**

- **Monitoraggi**

PERICOLOSITA'

Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata.

Frequenza probabile evento (anni)	t=20/50	t=100/200	t=300/500

Bacini montani:

Colate detritiche 0
Piene repentine 0
Alluvioni conoidi 0

Reti idrografiche delle acque alte:

corso d'acqua non arginato 0
sormonti arginali 0
sfondamenti arginali 0
erosioni e fontanazzi 0

Reti idrografiche della acque basse

insufficienza impianti sollevamento 0

Estuari marittimi

collasso difesa a mare 0

Note:

____

____

____

____

____

Intensità presunta del fenomeno rispetto alle conseguenze economiche:

- lieve
- media
- elevata
- molto elevata

VULNERABILITA' ED ESPOSIZIONE

Per ognuno degli elmenti a rischio presenti nell'area interessata indicare il danno atteso per il verificarsi dell'esondazione temuta, barrando una delle tre caselle.

ESPOSIZIONE (Elementi a rischio)	VULNERABILITA'		
	Danno grave	Danno medio	Danno lieve
Presenza di centro abitato	________	________	________
Presenza di insediamenti produttivi	________	________	________
Presenza di industrie a rischio	________	________	________
Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti, acquedotti, ecc.)	________	________	________
Linee di comunicazione principali (autostrade, strade statali di grande comunicazione, linee ferroviarie)	________	________	________
Presenza di beni culturali	________	________	________

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle sottoindicate

Numero di persone potenzialmente coinvolte	Soggette a rischio diretto	Soggette a rischio indiretto	Soggette a rischio di perdita di abitazione

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente (allegato 4).

INTERVENTI

Descrizione sintetica degli interventi proposti e dei motivi della scelta di tali interventi (allegato 5).

Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi

(ex comma 2 art. 1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n. 267 " Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico...")

GENERALITA'

Regione o Provincia Autonoma
Provincia
Comune
Località

- **Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale e, ove disponibile, analisi storica (allegato 1).**
- **Grado di conoscenza del fenomeno**
  - ☐ Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini (elenco nell'allegato 2).
  - ☐ Analisi storica del fenomeno
  - ☐ Monitoraggio in corso
  - ☐ Presenza di progetto di massima
  - ☐ Presenza di progetto esecutivo
- **Finanziamento richiesto** £ ____________________
- **Tempi previsti per l'inizio dell'intervento**
  - ☐ Inizio lavori immediato
  - ☐ Inizio lavori entro sei mesi
  - ☐ Inizio lavori entro un anno
- **Compatibilità con regimi vincolistici esistenti**

  ☐ **Si** ☐ **No**

  Descrizione: ____

  ____

  ____

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate.

Tipo di carta	scala	denominazione
Tavoletta o Sezione IGM		
Carta Tecnica Regionale		
Altro (indicare)		

Superficie totale interessata dal fenomeno: m^2 ____________________

PERICOLOSITA'

Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività	**Attiva** continua, stagionale	**Attiva** sospesa, ricorrente	**Quiescente**
Segni di attivazione o riattivazione imminente	Freschi e numerosi	Presenti	Assenti
Volume mobilizzabile ipotizzato	> di 500.000 mc	Compreso tra 10.000 e 500.000 mc	< di 10.000.mc
Tipologia principale di frana. Nel caso di frane miste o complesse, indicare quella che controlla la velocità presunta del movimento. (Velocità presunta)	Crollo, colata rapida di detrito o fango, aree con crolli diffusi (da molto rapido a estremamente rapido)	Scorrimento rotazionale o traslativo, aree con franosità diffusa (da rapido a lento)	Colamenti, deformazioni gravitative profonde (da lento a estremamente lento)

Intensità presunta del fenomeno rispetto alle conseguenze economiche	**Lieve** 10% del valore economico di una singola abitazione (*es.* disgaggio blocchi instabili)	**Media** Intervento tecnico sopportabile per un gruppo ristretto di abitazioni o piccole lottizzazioni (*es.* realizzazione di strutture paramassi; drenaggio di zone instabili di piccole dimensioni)	**Elevata** Intervento tecnico specifico altamente qualificato, interessante un'area geografica estesa rispetto all'estensione degli elementi a rischio (*es.* stabilizzazione di uno scivolamento di terreno di grandi dimensioni; consolidamento di un'intera parete rocciosa)	**Molto elevata** Non è possibile alcun intervento tecnico ad un costo accettabile per la collettività (*es.* scivolamento o crollo catastrofico)

Note ____

____

____

____

____

Causa di innesco del fenomeno franoso:

- ☐ precipitazioni
- ☐ scosse sismiche
- ☐ erosione al piede
- ☐ condizioni fisiche del materiale

- condizioni strutturali del materiale
- azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, ...)
- altri (elencare)____________________

VULNERABILITA' ED ESPOSIZIONE

Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell'area interessata indicare il danno atteso per il verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

ESPOSIZIONE (elementi a rischio)	VULNERABILITA' (Danno atteso)		
	Danno grave (strutturale o perdita totale).	Danno medio (funzionale)	Danno lieve (estetico)
Presenza di centro abitato (ISTAT)			
Presenza di insediamenti produttivi			
Presenza di industrie a rischio			
Presenza di lifelines (oleodotti, elettrodotti, acquedotti, ..)			
Linee comunicazione principali (autostrade, strade statali di grande comunicazione, linee ferroviarie principali)			
Linee comunicazione secondarie (strade provinciali, strade comunali, altre linee ferroviarie)			
Presenza di beni culturali			

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle sottoindicate

	Soggette a rischio diretto	Soggette a rischio indiretto	Soggette a rischio di perdita di abitazione
Numero di persone potenzialmente coinvolte			

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente (allegato 4).

INTERVENTI

Descrizione sintetica degli interventi proposti e dei motivi della scelta di tali interventi (allegato 5).

Elenco allegati

- **Allegato 1:** *Relazione descrittiva sintetica* del fenomeno, con analisi storica se disponibile.
- **Allegato 2:** *Elenco bibliografico* degli studi, relazioni, pubblicazioni esistenti.
- **Allegato 3:** *Stralcio di carta topografica,* alla scala più idonea per la rappresentazione del fenomeno, su cui andranno evidenziate al minimo le zone attualmente in frana, le zone *mobilizzabili* o rimobilizzabili a seguito di innesco dell'evento, le zone di possibile influenza diretta del franamento, le zone di influenza indiretta del fenomen
- **Allegato 4:** *Descrizione sintetica del danno atteso* alle persone e alle cose.
- **Allegato 5:** *Descrizione sintetica degli interventi proposti* e dei motivi che hanno portato alla scelta di tali interventi.
- **Allegato 6:** *Documentazione fotografica.*

98A11189

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1998.

Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo che prevede, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di individuare, in via generale, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997 nella seduta del 30 settembre 1998;

Acquisito il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 1998;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica e per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Trasferimento del personale

1. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonché in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a 6.176 unità, è ripartito tra le regioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle variazioni intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e nell'ambito delle funzioni e dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.

2. Il personale da assumere presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1, in esito al concorso per assistenti sociali bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - del 7 settembre 1990, n. 71, e quello comandato dal Ministero dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni interessate, ha facoltà di presentare domanda per il trasferimento alle regioni, nell'ambito della percentuale di cui al citato comma 1.

3. La percentuale di trasferimento di cui al comma 1 può variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

Art. 2.

Permanenza nei ruoli del Ministero

1. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonché in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a 2.642 unità, permane nei ruoli del Ministero in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.

2. Al predetto contingente si accede su domanda dei soggetti interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. La percentuale di cui al comma 1 può variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

Art. 3.

Graduatoria regionale

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 2 del presente decreto, qualora le richieste risultino superiori o inferiori al contingente come determinato ai sensi del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità uomo-donna, non discriminazione e tutela dei diritti delle persone handicappate, predispone una graduatoria regionale sulla base dei criteri di priorità, rilevabili anche d'ufficio, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e che recepiscono i criteri per la

formazione delle graduatorie fissati dagli accordi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali nazionali, stipulati il 12 febbraio 1998 per il personale inquadrato in livelli e il 19 maggio 1998 per il personale dell'area dirigenziale. A quest'ultimo si applicano i medesimi criteri professionali individuati per il personale inquadrato in livelli, di cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in quanto non compatibili.

Art. 4.

Mobilità

1. Il personale che, a seguito della ripartizione di cui all'art. 1, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, è mantenuto in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con gli enti interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 1 che, entro tre anni dalla data del trasferimento, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, previa intesa con gli enti interessati, può chiedere di essere riammesso in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato.

Art. 5.

Agenzie per l'impiego

1. Il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego, assunto con contratto di diritto privato, pari a 484 unità alla data del 30 giugno 1997, è interamente trasferito alle regioni, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro. Detto personale è così suddiviso:

Veneto, 28;

Lombardia, 44;

Piemonte, 35;

Liguria, 36;

Emilia-Romagna, 35;

Toscana, 35;

Lazio, 43;

Umbria, 23;

Marche, 28;

Abruzzo, 26;

Molise, 18;

Basilicata, 26;

Campania, 43;

Puglia, 28;

Calabria, 36.

Art. 6.

Tabella di equiparazione

1. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le regioni ed enti locali è la seguente:

	COMPARTO STATO	COMPARTO ENTI LOCALI
	dirigente	dirigente
	ruolo esaurimento, IX - VIII	VIII
	VII	VII
	VI	VI
qualifica e livelli	V	V
	IV	IV
	III	III
	II	II

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 7.

Inserimento nei ruoli

1. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato il personale trasferito, al personale stesso è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione).

2. Le voci retributive di cui al comma 1, o altre similari, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni-autonomie locali vigente al momento del trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli già goduti.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire sono determinate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie

1. Tenuto conto delle effettive unità di personale trasferito, ivi compreso quello indicato nell'art. 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i decreti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del 1997, individua le risorse strumentali, i contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10 dei presente decreto, nonché

le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni e compiti conferiti; determina i criteri di riparto delle risorse finanziarie e il conseguente trasferimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dispone inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso.

2. Con i decreti di cui al comma 1, tenuto conto delle variazioni intervenute sui contingenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi tra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie connesse alle suddette cessazioni e dispone la loro ripartizione fra Stato e regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e 1.

Art. 9.

Successione nei contratti

1. Ai contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10, subentrano le regioni, previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data di effettivo trasferimento, nonché il contenzioso in essere alla predetta data.

Art. 10.

Sistema informativo del lavoro

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle agenzie per l'impiego, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura sono trasferite alle regioni. Sono portati a compimento i corsi di formazione all'utilizzo dei prodotti di automazione di ufficio in atto alla data del trasferimento anche nei confronti del personale trasferito.

2. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprietà o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo lavoro, alle regioni viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attività di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio, secondo le direttive dell'organo tecnico di cui all'art. 11, comma 8, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997. Le regioni e gli enti locali possono provvedere autonomamente allo sviluppo di parti del sistema, nel quadro degli indirizzi generali definiti dal citato organo tecnico.

3. In attesa della realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione, il sistema informativo lavoro si avvale dei servizi della rete integrata INPS/INAIL/Ministero delle finanze, restando a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i costi relativi ai canoni di abbonamento e di accesso dei nodi alla rete suddetta. Sono a carico delle regioni tutti gli oneri dovuti per circuiti di collegamento ai nodi della rete delle strutture e degli uffici periferici.

4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alle regioni le attività di manutenzione e di conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Con i decreti di cui all'art. 8 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la decorrenza dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 141

ALLEGATO 1

CRITERI DI PRIORITÀ

1. Partecipazione, con esito positivo, ai corsi per ispettori del lavoro	Punti 15
2. Partecipazione, con esito positivo, ai corsi per addetti ai nuclei speciali di vigilanza	» 15
3. Attività nell'ambito del settore della cooperazione, nell'ultimo quinquennio, fino al 30 giugno 1997	» 15
4. Attività nell'ambito delle vertenze individuali e plurime, nell'ultimo quinquennio, fino al 30 giugno 1997	» 15
5. Attività nel SIL (Sistema informativo lavoro) da almeno cinque mesi (anche se non in possesso dello specifico profilo) e presso i CED	» 15
6. Svolgimento effettivo di ispezioni alle società cooperative, nell'ultimo quinquennio, fino al 30 giugno 1997	» 15
7. Maggiore anzianità di servizio	(*)
8. Maggiore incidenza dei carichi di famiglia . . .	(*)
9. Età anagrafica	(*)
10. Personale che ha inoltrato domanda di trasferimento in altre regioni	» 3

(*) I relativi punteggi sono riportati nell'allegato 2.

ALLEGATO 2

SISTEMA DI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI DI CUI AI PUNTI 7), 8) E 9) DELL'ALLEGATO 1

	Punteggio
Criterio della maggiore anzianità di servizio:	
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a venti anni	3
Dipendente con anzianità di servizio inferiore a venti anni ivi considerato il periodo non di ruolo	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero degli anni di anzianità di servizio
Criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia:	
Dipendente con cinque persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con quattro persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con tre persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con due persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con una persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0
Criterio dell'età anagrafica:	
Dipendente con età inferiore a venticinque anni	0
Dipendente con età superiore o uguale a venticinque anni e inferiore o uguale a trentacinque anni	1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età del dipendente e l'età di venticinque anni
Dipendente con età superiore ai trentacinque anni e inferiore ai cinquanta anni	3
Dipendente con età superiore o uguale ai cinquanta anni e inferiore o uguale ai sessanta anni	2 meno il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età di sessanta anni e l'età del dipendente
Dipendente con età superiore ai sessanta anni	0

99A0047

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1998.

Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, con il quale è stato approvato l'atto d'indirizzo concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

Considerato che il predetto decreto è stato emanato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa approvazione, nella seduta del 15 settembre 1998, del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e previa delibera, in data 24 settembre 1998, della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 180 del 1998, nel quale si prevede che, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998, con la quale sono stati definiti i suddetti termini;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono definiti secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, citato nelle premesse.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 162

98A11190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1998.

Attivazione di taluni uffici delle entrate, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dell'esercizio finanziario 1998, con la quale il signor Ministro ha assegnato al Dipartimento delle entrate l'obiettivo di attivare cinquanta uffici delle entrate;

Considerato che nel corso del 1998 il Dipartimento delle entrate ha provveduto ad attivare sessantasei uffici delle entrate nonché trenta sezioni staccate degli stessi e che quindi il predetto obiettivo risulta conseguito;

Considerato, peraltro, che sono in corso le operazioni propedeutiche all'attivazione di ulteriori uffici delle entrate e in particolare quelli di Locri, Cervignano del Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Tolmezzo, Udine, Sarzana, Codogno, Lodi, Lecco, Mantova, Santhià, Brindisi, Gela, Prato, Trento e Padova, ma che per difficoltà di carattere logistico non è ancora possibile renderli operativi;

Ritenuto che, per accelerare le procedure di realizzazione dei predetti uffici e assicurarne l'entrata in funzione nei primi mesi del 1999, è opportuno attivarli nel frattempo a fini interni, in modo da consentire ai direttori designati di procedere all'organizzazione delle nuove strutture e alla predisposizione dei relativi servizi logistici;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici delle entrate di Locri, Cervignano del Friuli, Gemona del Friuli, Latisana, Tolmezzo, Udine, Sarzana, Codogno, Lodi, Lecco, Mantova, Santhià, Brindisi, Gela, Prato, Trento e Padova sono attivati il 31 dicembre 1998, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

99A0006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Impiantistica due - Plurigest» a r.l., con sede in S. Omero (Teramo), costituita a rogito notaio Ornella M. De Virgiliis in data 19 gennaio 1982, repertorio 1470, registro società n. 3612, tribunale di Teramo, B.U.S.C n. 669/190894;

società cooperativa «Agitour a r.l.» con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Albini in data 8 aprile 1981, repertorio n. 29953, registro società n. 3287, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 646/187828.

Teramo, 14 dicembre 1998

Il direttore: MOBILIO

98A11173

DECRETO 24 dicembre 1998.

Approvazione della terza variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo speciale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreo-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo speciale europeo;

Visto il decreto 25 febbraio 1998, n. 35/I/98 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1998 del Fondo già citato;

Vista la nota n. 4559 del 19 agosto 1998 dell'INPS con la quale comunica il saldo del gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1997, derivante dal terzo della maggiorazione contributiva, pari a L. 1.291.329.856;

Vista la nota n. 189286 del 5 ottobre 1998 con la quale il Ministero del tesoro comunica l'assegnazione di FSE di L. 7.875.774.158 relativa al finanziamento del P.O. 901010/I/1 - Enti pubblici sud obb. 3 e 4;

Viste le contabili della BNL di seguito indicate relative agli accrediti sui conti correnti n. 205194 e n. 205158 intestati al Ministero del lavoro, riguardanti le restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da riversare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987:

Enaip P.O. 940029/I/3 - 30-6-98	L.	115.000.000
Fosvi P.O. 906024/I/1 - 16-6-98	»	35.600
Cisi Puglia P.O. 940028/I/1 - 17-7-98 ..	»	42.037.690
Eafra P.O. 940026/I/1 - 10-7-98	»	66.744.000
Centro italiano giornalismo P.O. 940029/I/3-8-6-98	»	25.369.843
Enaip P.O. 940029/I/3 - 30-6-98	»	94.000.000
Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98	»	100.000.000
Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98	»	20.000.000
Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98	»	32.000.000
Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98	»	19.963.600
Prov. di Lecce P.O. 940026/I/1 - 10-8-98	»	75.113.770
Ass.ne Smile P.O. 940026/I/1 - 10-8-98	»	176.122.883
Consorzio Formapi P.O. 940026/I/1 - 27-8-98	»	50.298.242
TOTALE . . .	L.	816.685.628

Tale importo è così ripartito:

quanto a L. 648.812.338 sul cap. 4008 «recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari);

quanto a L. 167.873.290 sul cap. 4009 «recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali);

Vista la necessità di riportare in bilancio il capitolo 6021 «Somme da trasferire al Ministero del tesoro per le riassegnazioni al Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 106» e il capitolo 6022 «Somme da trasferire al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196», che, per un mero errore materiale, non sono stati indicati nel bilancio di previsione 1998 e che tale inserimento non comporta rilevanza finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE

Variazione in aumento

Cap. 2001 - versamenti da parte dell'INPS maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 ..	L. 1.291.329.856
Cap. 4001 - somme affluite dalla CEE-FSE per finanziamento di attività di formazione professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	» 7.875.774.158
Cap. 4008 - recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)...	» 648.812.338
Cap. 4009 - recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)	» 167.873.290
TOTALE . . .	L. 9.983.789.642

SEZIONE USCITE

Variazione in aumento

Cap. 7029 - fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	L. 1.291.329.856
Cap. 9001 - somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ..	» 7.875.774.158
Cap. 9008 - somme da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 recupero contributi di FSE (finanziamenti comunitari)	» 648.812.338
Cap. 9009 - somme da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 recupero contributi di FSE (finanziamenti nazionali)	» 167.873.290
TOTALE . . .	L. 9.983.789.642

Art. 2.

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione citate nelle premesse, di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sono riportati in bilancio il capitolo 6021 «Somme da trasferire al Ministero del tesoro per le riassegnazioni al Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c),* del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166» e il cap. 6022 «Somme da trasferire al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196». Tale inserimento non comporta rilevanza finanziaria.

Roma, 24 dicembre 1998

Il Ministro: BASSOLINO

99A0036

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 novembre 1998.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca relativo al dott. Stefan Sint.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Stefan Sint;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della

direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Diplom-Physiker» ed il titolo di «Doktors Der Naturwissenschaften» conseguito presso l'Universitat Hamburg dal dott. Stefan Sint nato a Karlsruhe il 27 luglio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998

p. *Il direttore*: CUOMO

99A0034

DECRETO 17 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo universitario e professionale conseguito in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca relativo al dott. Mustapha Meghraqui.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal dott. Mustapha Meghraqui;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Docteur d'Etat specialitè Sciences Naturelles» conseguito presso l'Universitè de Paris XI, dal dott. Mustapha Meghraqui nato a Tiaret il 22 gennaio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1998

p. *Il direttore*: CUOMO

99A0035

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 ottobre 1998.

Individuazione delle patologie assoggettate a specifiche modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, che recano l'indicazione del ciclo, ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie individuate con decreto del Ministro della sanità;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sez. I, nella seduta del 19 febbraio 1998;

Udito il parere delle competenti commissioni affari sociali della Camera e igiene e sanità del Senato;

Considerato che le commissioni parlamentari auspicano una verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e una più completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Considerato che l'accoglimento integrale dei pareri delle commissioni, in mancanza della verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e di una più completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comporterebbe uno squilibrio nel ricorso ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni a scapito della qualità dell'assistenza fornita ai cittadini e risulterebbe incompatibile con le finalità di contenimento della spesa dell'art. 35 della legge n. 449/1997;

Ritenuto di accogliere parzialmente tali pareri in attesa della verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e di una più completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28. della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Decreta:

Art. 1.

1. Fino all'emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, sono prescrivibili in numero non superiore a sei cicli per ciascuna ricetta qualora risultino appropriate per il trattamento delle seguenti condizioni patologiche:

a) disabilità conseguenti a patologie neurologiche di origine traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena, in fase acuta o immediatamente post acuta, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitazione;

b) disabilità temporanee secondarie a patologie traumatiche od ortopediche a carico della spalla, dell'anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del bacino, in fase acuta, limitatamente ai primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

c) disabilità correlata agli esiti di ustioni gravi limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

d) disabilità secondarie ad interventi chirurgici di mastectomia con linfadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei visceri endotoracici, in fase post-acuta, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

e) disabilità secondarie a gravi patologie osteoarticolari, in fase acuta o di riacutizzazione, limitatamente ai primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa.

Art. 2.

1. Le regioni e le aziende aziende unità sanitarie locali assicurano il rigoroso controllo della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto ed il monitoraggio dell'andamento dell'attività prescrittiva e della connessa spesa.

2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero della sanità una relazione sui risultati delle suddette attività.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 107

99A0007

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 novembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Lassifar», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Lassifar», a base di lattulosio cristallino, della società La.Fa.Re. S.r.l. - Laboratorio farmaceutico specialità farmaco biologiche, con sede in Ercolano (Napoli), in particolare per la confezione flacone sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 027627037, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 4 maggio 1998, con cui la società La.Fa.Re. S.r.l. - Laboratorio farmaceutico specialità farmaco biologiche, chiede la riclassificazione in classe *a)* limitatamente all'indicazione «Encefalopatia porto-sistemica (EPS); cirrosi epatica» della specialità medicinale denominata «Lassifar», nella confezione sopra indicata, dichiarando la propria disponibilità a praticare prezzi allineati a quelli di farmaci con identico principio attivo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 15 luglio 1998 e successivamente rettificata nella seduta del 9 settembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* con nota 59, che recita «classe *a)*: limitatamente all'indicazione - Encefalopatia porto-sistemica in corso di cirrosi epatica - Registro A.S.L.», della specialità medicinale «Lassifar», nella confezione flacone sciroppo 200 ml, al prezzo di L. 11.800, IVA compresa, allineato al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Epalfen EPS», della società Zambon Italia S.r.l., con identico principio attivo e medesima confezione;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «LASSIFAR», a base di lattulosio cristallino, della società La.Fa.Re. S.r.l. - Laboratorio farmaceutico specialità farmaco biologiche, con sede in Ercolano (Napoli), è classificata in classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione flacone sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 027627037, con la nota limitativa n. 59: «limitatamente all'indicazione - Encefalopatia porto-sistemica in corso di cirrosi epatica - Registro A.S.L.», al prezzo di L. 11.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 114

99A0009

PROVVEDIMENTO 9 novembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale a denominazione generica «Argento proteinato», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale a denominazione generica, ex farmaco preconfezionato prodotto industrialmente, denominato «Argento proteinato», con particolare riferimento alla confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 030186011/G, della società Laboratorio farmacologico milanese s.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), risulta classificata in classe *a)*;

Vista la domanda del 4 ottobre 1996, successivamente reiterata in data 12 giugno 1998, con cui la società Laboratorio farmacologico milanese s.r.l. chiede la riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale a denominazione generica sopra indicata;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale a denominazione generica «Argento proteinato», nella confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale a denominazione generica «ARGENTO PROTEINATO», nella confezione 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 030186011/G, della società Laboratorio farmacologico milanese s.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), è classificata nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 113

99A0008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

Approvazione del trasferimento del portafoglio «Woolwich» dal Lloyd italico alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd, entrambe in Genova. (Provvedimento n. 1072).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 75 per la parte relativa al trasferimento di portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del Lloyd italico assicurazioni S.p.a. in data 6 febbraio 1998 in ordine al trasferimento del portafoglio «Woolwich» alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd;

Vista l'istanza presentata in data 14 luglio 1998 con la quale il Lloyd italico assicurazioni S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni relative al predetto trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd;

Visto il contratto di cessione stipulato in data 14 luglio 1998 tra il Lloyd italico assicurazioni S.p.a. e la rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd, sottoposto alla condizione sospensiva dell'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità competente, e considerato che il trasferimento non riguarderà quei contratti per i quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso ai sensi del comma 11 dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che l'HM Treasury, Insurance Directorate, quale autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria, non si è pronunciata entro il termine di novanta giorni previsto dal comma 8 dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995 e che, pertanto, deve considerarsi che essa abbia espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998, in merito all'istanza presentata dal Lloyd italico assicurazioni S.p.a.;

Ritenuto che per il trasferimento in esame ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, commi 3 e 7, del più volte citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio «Woolwich» dal Lloyd italico assicurazioni S.p.a. alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd.

Art. 2.

Il trasferimento di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 1998, fatta salva la facoltà di recesso per i contraenti delle singole polizze nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A11174

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

Approvazione del trasferimento del ramo d'azienda della Winterthur assicurazioni S.p.a., denominato «International Division», alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurence Company Ltd. (Provvedimento n. 1073).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 75 per la parte relativa al trasferimento di portafoglio ad un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci della Winterthur assicurazioni S.p.a. in data 15 settembre 1998 in ordine al trasferimento del ramo d'azienda, denominato «International Division», alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurance Company Ltd;

Vista l'istanza presentata in data 15 ottobre 1998 con la quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. ha chiesto a questo Istituto di approvare, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto legislativo n. 175/1995, le deliberazioni e le condizioni relative al predetto trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurance Company Ltd;

Visto il contratto di cessione stipulato in data 13 offobre 1998 tra la Winterthur assicurazioni S.p.a. e la rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurance Company Ltd e sottoposto alla condizione sospensiva dell'intervenuta approvazione da parte dell'autorità competente;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito all'istanza presentata dalla Winterthur assicurazioni S.p.a.;

Visto il parere favorevole rilasciato in data 18 dicembre 1998 dall'HM Treasurv, Insurance Directorate, quale autorità di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa cessionaria, in conformità al disposto dell'art. 75, comma 7, del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi ricorrono i presupposti dell'art. 75, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda della Winterthur assicurazioni S.p.a., denominato «International Division», alla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur International Insurance Company Ltd.

Art. 2.

Il trasferimento del ramo d'azienda di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A11175

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale. (Deliberazione n. 85/98).

L'AUTORITÀ

NELLA seduta del Consiglio del 22 dicembre 1998;
VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla *"Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision)*;
VISTA la direttiva 90/388/CE, relativa alla *"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"*;
VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE relativa alla *"Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"*;
VISTA la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante *"Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni"*;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità"*, in particolare gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 relativa alla *"Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4;
VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al *"Regolamento di attuazione di direttive comunitarie"*;
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 10/03/98, recante *"Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni"*;
VISTA la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante *"Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
VISTO il D.M. 25/11/97, recante *"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico"*;

VISTA la propria delibera in data 9 settembre 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio della valutazione della proposta di ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998;
SENTITE le società Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile in data 17 novembre 1998;
VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 07/08/98, 30/08/98, 02/10/98 e 30/10/98;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta del Consiglio del 26 novembre 1998;
SENTITA la società Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;
UDITA la relazione finale al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;

CONSIDERANDO quanto segue:

1. I presupposti giuridici del ribilanciamento tariffario.

La problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in un contesto normativo comunitario e nazionale che ne definisce principi ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali al fine della realizzazione di una rete aperta a livello europeo (ONP). La direttiva 90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche di fornitura della rete aperta devono soddisfare i principi di obiettività, trasparenza, garanzia, parità di accesso e non discriminazione. Le tariffe devono, in base a tali principi, essere proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parità dell'accesso e non discriminazione degli utilizzatori.
Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione del fatto che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai rispettivi costi. In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto mirare alla prestazione di servizi remunerativi, quali la telefonia internazionale e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti, basate su sostanziali distorsioni, data la forte mutualità fra i diversi servizi. Gli sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990, avrebbero dovuto compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione della liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non è più possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di controllo attraverso prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni: l'operatore ex monopolista deve poter adattare le sue tariffe in funzione della domanda e della concorrenza alla quale è esposto. Il ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo contesto, subisce un mutamento: si tratta da un lato di vigilare affinché l'operatore storico non applichi prezzi troppo bassi in

determinati segmenti di mercato (ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei concorrenti), dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti le tariffe nei segmenti di mercato in condizioni di limitata competitività, così da minacciarne la stessa accessibilità agli utenti. Quest'ultima funzione deve tenere conto, inoltre, dell'evoluzione del servizio di telefonia e dei bisogni socio-economici dei consumatori attraverso una nuova considerazione del concetto di fruibilità e di accessibilità, alla luce dello sviluppo dei mercati e finché non sia la concorrenza a realizzare un effettivo controllo dei prezzi. In particolare l'Autorità vigila sia sul fatto che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo da escludere altri dai benefici della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di un mercato aperto alla concorrenza, porta "naturalmente" i prezzi a scendere verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari dettagliati, in tale contesto, sono tali da compromettere la posizione degli operatori, "vincolati" da tariffe regolate che possono collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.

La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati membri consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati membri permettono agli operatori pubblici di adeguare le tariffe correnti che non sono in linea con i costi e che aumentano, di conseguenza, l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il presente provvedimento è diretto appunto a perseguire tale obiettivo, autorizzando Telecom Italia ad adattare in tal senso le sue tariffe.

La normativa nazionale, e in particolare il DPR 318/97 di recepimento delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore, definisce un termine massimo per il completamento del processo di riequilibrio, stabilendo, all'art. 7, comma 3, che lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato, considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

Allo stato, dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998 con riferimento ai conti economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno 1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria dell'operatore Telecom Italia.

Le azioni dell'Autorità sono, di conseguenza, intese a verificare la consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario – da trasmettere alla Commissione europea – per l'attuazione della progressiva eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.

Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo di garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei criteri di parità di accesso e non discriminazione, sia alla luce delle specifiche condizioni dei mercati di riferimento dei singoli servizi, sia considerando la necessità di garantire la possibilità

economica di accedere al servizio universale da parte di tutti i cittadini-consumatori.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità può ritenere opportuno adottare strumenti che incentivino l'operatore a ridurre i propri costi e che tutelino i consumatori dagli effetti negativi derivanti da una concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni segmenti di mercato.
L'opportunità di introdurre tali strumenti è prevista all'art. 7, comma 1, del DPR 318/97 in cui si afferma che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano – oltre ai principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi – anche i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge 481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art. 2, comma 2, n. 18 della legge 481/95 individua nello strumento del "price cap" tale metodologia, ed attraverso il suo utilizzo l'Autorità può imporre all'operatore dominante, per particolari servizi o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale del proprio indice dei prezzi in termini reali sulla base di parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso (tasso annuale di produttività).
L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale è finalizzato all'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio universale e di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore dominante, anche una volta completato il percorso di ribilanciamento, laddove persistono vantaggi monopolistici.
La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce l'allineamento ai costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti incentivanti del tipo "price cap" ben poco potrebbe nel limitare il potere di mercato dell'operatore dominante, in particolare nei mercati in cui è più forte il potere monopolistico (accesso e mercato locale). Il meccanismo di regolamentazione tariffaria non preclude, quindi, all'Autorità il compito di intervenire – attraverso strumenti di controllo – nella struttura dei prezzi dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento al fine di incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da posizioni di controllo. Ciò in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, let. c) n. 14 e dall'art. 4, comma 9, della legge 249/97 laddove si afferma che *"l'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva oncorrenza"*.
Compito dell'Autorità è di affrontare il problema della regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso e di uso della rete di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede un approccio allargato al problema del ribilanciamento, attraverso l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.
La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal senso, nell'ambito di una manovra più estesa e più complessa, finalizzata sia al riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al perseguimento di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori sul mercato in relazione alle effettive condizioni concorrenziali; sia alla riconsiderazione del

concetto di "pubblica utilità" alla luce del servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

2. Le azioni e il percorso dell'Autorità in tema di ribilanciamento.

Come previsto dall'art. 4 quater della direttiva 96/19/CE, e in base a quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio tariffario non è stato realizzato entro il 1° gennaio 1998, gli Stati membri informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di attuazione.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva, l'Autorità ha definito un calendario che permetta a Telecom di riequilibrare le sue tariffe sulla base della proposta presentata il 7 agosto, secondo un piano di ribilanciamento da effettuare in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999.
L'Autorità ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando le condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato italiano, nonché la disciplina relativa alla determinazione del costo del servizio universale, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, lett. c) del DPR 318/97, ha ritenuto opportuno valutarne positivamente alcune parti.
Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit sull'accesso, che sarà sottoposto al controllo da parte di un soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPR 318/97.
L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva eliminazione del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli effetti prodotti da tale operazione sulla competitività dell'operatore dominante, tenendo anche conto di opportuni vincoli alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di produttività da parte di tale operatore; sia alla verifica degli effetti prodotti sulla competitività dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso, locale, lunga distanza regionale e nazionale, internazionale). Entrambe queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente e dal suo livello di flessibilità alla luce dell'evoluzione dei mercati.
Un aspetto importante in tal senso è la relazione tra struttura tariffaria di un servizio e modalità d'uso e applicazione dello stesso. Le condizioni di offerta (incluse le condizioni economiche orientate ai costi) devono consentire in prospettiva un equilibrio verso le condizioni di domanda, in modo che i consumatori paghino prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.
Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio, come contemplato dagli artt. 1 e 2 del DPR 318/97, a causa della dipendenza dell'attuale struttura tariffaria dal Piano nazionale di suddivisione del territorio per il servizio telefonico del 25/11/97, il quale genera, con particolare riferimento alle Aree locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorità ha avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d. "Tariffa di Prossimità". Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, del DM 25/11/97 l'Autorità intende analizzare la ridefinizione

delle Aree locali e dei loro confini, considerando l'obiettivo dell'estensione delle attuali aree locali, la distribuzione della popolazione, la realtà di altri Paesi europei, l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilità del numero.
L'Autorità intende, inoltre, effettuare gli interventi di riequilibrio tariffario considerando – in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, del DPR 318/97 – la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile.
In base a quanto ribadito dalla disciplina comunitaria, nella direttiva 98/10/CE, l'Autorità è tenuta a considerare che il riequilibrio tariffario, portando ad un effettivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi, elimina anche l'obiettivo c.d. di "pubblica utilità" sottostante allo strumento della mutualizzazione fra servizi. In tal senso è necessario prevedere, in attesa dell'instaurarsi di una concorrenza effettiva su tutti i mercati, alcune misure volte a garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone. Inoltre, poichè il riequilibrio è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo, per evitare che questo possa al tempo stesso pregiudicare indebitamente gli utenti e mettere in pericolo l'accessibilità dei servizi telefonici, l'Autorità può utilizzare tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o meccanismi simili finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.
Inoltre, l'Autorità, al fine di tutelare la fornitura di servizi di interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari, può definire condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.
In merito alla titolarità della tariffa dei servizi di telefonia vocale, in generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. In base a quanto stabilito all'art. 7, comma 9, del DPR 318/97, l'Autorità – considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso DPR 318/97.

3. Gli obiettivi del presente provvedimento alla luce dell'intero percorso di ribilanciamento

In base a quanto delineato al punto precedente, la manovra tariffaria si pone diversi obiettivi in relazione alle condizioni economiche, sociali e normative dei mercati di riferimento. In particolare, analizzando il mercato della telefonia vocale nei suoi diversi segmenti (considerati in base al loro livello attuale di concorrenzialità: internazionale, lunga distanza nazionale, locale, accesso) si possono svolgere le considerazioni qui di seguito indicati in merito agli obiettivi dell'Autorità. Tali considerazioni hanno condizionato la valutazione della proposta di Telecom Italia con riferimento alla variazione tariffaria dei singoli servizi.

A. Obiettivo di tutela della competitività di Telecom Italia e dei nuovi operatori sul mercato della telefonia internazionale e della telefonia a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta di Telecom Italia

La liberalizzazione porta i nuovi operatori ad entrare nei mercati redditizi della telefonia internazionale e della lunga distanza. Tale processo di entrata è fortemente condizionato dalla presenza di uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e artificialmente superiori ai livelli di costo di un operatore efficiente determinano ampi margini di entrata per i nuovi operatori.
La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom Italia per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive tariffe è finalizzata in primo luogo a tutelare la competitività dell'operatore Telecom Italia.
Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da ostacolare la concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:
a) tale riduzione non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo che consentano all'operatore dominante di erigere barriere all'entrata di nuovi operatori o che incentivino gli operatori efficienti già presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi effettuata dall'Autorità, le riduzioni contenute nella proposta Telecom con riferimento ai mercati della telefonia internazionale e nazionale a lunga distanza sono tali da non costituire, in base a quanto detto, pratiche predatorie;
b) l'operatore dominante non eserciti una pressione "indiretta" sui prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso è necessario valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe di tali input (in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione) sui prezzi dei servizi finali. In particolare è necessario verificare il rispetto del principio della parità di trattamento da parte di Telecom Italia e cioè l'applicazione alle proprie divisioni commerciali delle stesse tariffe dei circuiti e dei servizi di interconnessione praticate ai concorrenti, anche in relazione agli impegni assunti dall'Autorità in seguito al provvedimento n. 1/CIR/A98 in tema di interconnessione;
c) non si generino entrate inefficienti a causa del mantenimento degli squilibri.

B. Obiettivo di tutela della concorrenza e di garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia locale e valutazione della proposta di Telecom Italia

Il mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi di criticità a causa di fattori che ostacolano la concorrenza effettiva: scarsa sostituibilità tecnologica, limitata correlazione delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo), presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di altri Paesi europei.
Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello squilibrio (tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti decisioni di ribilanciamento da parte

dell'Autorità, una ridefinizione delle Aree locali di applicazione della tariffa "urbana" in base a considerazioni sull'effettiva domanda generata nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree a basso traffico, aree ad elevato traffico).
Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno non accogliere la proposta di Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane, rimandando tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia alla ridefinizione della struttura tariffaria alla luce della riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in considerazione del forte peso della componente della telefonia urbana nella spesa degli utenti residenziali italiani.

C. Obiettivo di tutela dei consumatori e considerazioni sul servizio universale nel mercato dell'accesso e valutazione della proposta di Telecom Italia

Per deficit di accesso si intende generalmente la differenza fra i costi necessari a garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete telefonica pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo dei prezzi imposto dall'autorità pubblica.
L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficoltà di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante derivanti anche da un limitato sussidio dell'accesso attraverso la contribuzione da parte di altri operatori. Indipendentemente dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il mercato dell'accesso presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica la presenza di un deficit.
In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento del canone) dovrà essere affrontato con meccanismi espliciti di finanziamento del costo del servizio universale, oltre che con specifiche opzioni tariffarie (price cap specifico su canone residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei servizi, ecc.). Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti fattori diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore dominante. La stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia contiene elementi che confermano tale osservazione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto opportuno in questa prima fase accogliere solo parzialmente la proposta di Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento sia per la clientela residenziale, sia per quella affari. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.

DELIBERA

I. Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico

1. L'Autorità dispone la determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico in base a quanto contenuto nella tabella A in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII – Condizioni Generali.

II. Tariffe telefoniche interurbane

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche interurbane come previsto nelle tabelle B e C in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII – Condizioni Generali.
2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art.13 del D.M. 28 febbraio 1997 "*Tariffe telefoniche nazionali*" con il seguente: "*1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella C della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente previsti alla risposta è inviato al dispositivo di incasso al termine del ritmo previsto dalla tabella indicata (modalità di tariffazione sincrona posticipata)*"

III. Tariffe telefoniche internazionali

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche internazionali come previsto nelle tabelle D e E in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII – Condizioni Generali.
2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII:
   a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art.3 del D.M. 28 febbraio 1997 "*Tariffe telefoniche internazionali*";
   b) la sostituzione del comma 1 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "*Tariffe telefoniche internazionali*" con il seguente: "*1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applicano le tariffe applicate per le comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica pubblica commutata (tabella D della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998)*"
   c) la sostituzione del comma 2 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "*Tariffe telefoniche internazionali*" con il seguente: "*2. Il valore di ciascun impulso è fissato pari a Lire 127*".

IV. Titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili

1. L'Autorità dispone l'attribuzione della titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.
2. Laddove tale principio non sia già applicato, e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt.8 e 15 della convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli artt.8 e15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.A., le modalità di tariffazione saranno definite da un successivo provvedimento dell'Autorità.

V. Utenze Agevolate

1. L'Autorità dispone l'applicazione delle condizioni agevolate di cui all'art.6 del D.M. 28 febbraio 1997 *"Tariffe telefoniche nazionali"* ai clienti il cui traffico è svolto esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.
2. L'Autorità dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito. Le modalità relative alla richiesta ed al riconoscimento del beneficio precitato verranno successivamente definite dall'Autorità.

VI. Evoluzione della struttura di tariffazione dei servizi telefonici

1. L'Autorità autorizza Telecom Italia ad effettuare la sperimentazione della Tariffazione a Tempo (TAT) sui servizi di addebito intelligente (Numero Verde e Addebito Ripartito), come da richiesta pervenuta all'Autorità il 2 ottobre 1998.
2. L'Autorità dispone che la società Telecom Italia proceda all'applicazione della nuova metodologia di tariffazione (TAT) a tutta l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non geografici) entro il 30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non discriminazione e secondo le seguenti modalità:
   a) obbligo per Telecom Italia di far pervenire all'Autorità, entro il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa alle modalità di introduzione della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa al minuto da applicare per ciascun servizio e per ciascuna fascia tariffaria, che, tra l'altro, assicuri per ciascun servizio la parità di spesa finale per l'insieme della clientela;

b) obbligo che nella proposta sopra citata siano contenute anche delle modalità di tariffazione delle comunicazioni urbane che favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;
c) obbligo per Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli elementi e documenti statistici necessari alla verifica da parte dell'Autorità dell'effettiva parità di spesa ed in particolare delle distribuzioni delle comunicazioni per durata e per fascia oraria per ciascuna fascia tariffaria nazionale e internazionale. Tali elementi dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico elaborabile.

3. L'Autorità dispone l'introduzione della "prossimità", intesa nel senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare la tariffa urbana. L'introduzione della prossimità dovrà essere effettuata attraverso una nuova definizione delle Aree locali, orientata ad una riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata in modo da garantire una maggiore uniformità del numero di clienti raggiungibili all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione attuale. Al fine di determinare la nuova modalità di tariffazione l'Autorità istituisce con Telecom Italia un gruppo di lavoro che concluderà la propria attività entro il 28 febbraio 1999. Sulla base dei risultati raggiunti, l'Autorità determinerà le modalità e i termini di introduzione della "prossimità", da applicare nella seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.

VII. Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante

1. L'Autorità, in merito all'evoluzione della regolamentazione dei prezzi dei servizi telefonici, definisce le seguenti linee di indirizzo:
   a) l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi ("price cap"), differenziati per categorie di utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e con validità pluriennale;
   b) l'analisi dell'evoluzione del servizio di telefonia vocale e del servizio universale in un ambiente concorrenziale con l'obiettivo di individuare misure specifiche a garanzia degli utenti disabili o con esigenze sociali speciali di cui all'art.8 della Direttiva 98/10/CE ed all'art.4, comma 3, lettera f) punto 2) del D.M. 10/03/98;
   c) la valutazione di condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in maniera ridotta o a categorie particolari;
   d) la valutazione delle condizioni economiche di offerta del servizio di Telefonia Pubblica, che tenga conto sia degli effetti di sostituzione generati

dalla telefonia mobile sulla redditività del servizio, sia dei contenuti di servizio universale, con particolare riferimento a tale servizio.

VIII. Condizioni generali

1. L'Autorità delibera:
   a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   b) i canoni di abbonamento così come determinati al titolo I del presente provvedimento si applicano a partire dal 1° marzo 1999; dalla medesima data la tabella A del DM 28/02/97 "*Tariffe telefoniche nazionali*" è abrogata e sostituita dalla tabella A in allegato al presente provvedimento;
   c) le tariffe interurbane e internazionali così come determinate ai titoli II e III del presente provvedimento si applicano entro il 1° febbraio 1999, previa notifica all'Autorità da parte di Telecom Italia della data di applicazione; a partire da tale data sono abrogate le tabelle D e D1 del DM 28/02/97 "*Tariffe telefoniche nazionali*" con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B e C in allegato. Dalla medesima data sono abrogate le tabelle A1 e B del DM 28/02/97 "*Tariffe telefoniche internazionali*" con riferimento alle tariffe telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle D ed E in allegato;
   d) la società Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione della clientela relativamente alle disposizioni tariffarie di cui ai titoli I, II, III e V del presente provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità;
   e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge n.249 del 31 luglio 1997.

Napoli, 22 dicembre 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.85/98

Tabella A
CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

Categoria di abbonamento	Importo	Disposizioni particolari
Categoria A	26.400	Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 18.500
Categoria B simplex	16.800	Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6 del D.M. 28/2/1997, "Tariffe telefoniche nazionali", si applicano i seguenti canoni mensili: • Categoria B Simplex L. 8.300 • Categoria B Duplex L. 4.450 A tali abbonati si applicano gli specifici valori dello scatto previsti nella tabella C del D.M. 28/2/1997, "Tariffe telefoniche nazionali", Agli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito si applicano, previa richiesta e fatta salva la possibilità di aderire a condizioni di miglior favore, i seguenti canoni mensili: • Categoria B Simplex L. 16.300 • Categoria B Duplex L. 12.450
Categoria B duplex	12.950	
Categoria C simplex	16.800	
Categoria C duplex	15.650	

Tabella B

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato da abbonato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi) Tariffazione asincrona	
		(1)	(2)
- fino a 15 km	1	75	150
- oltre 15 e fino a 30 km	1	40	80
- oltre 30 km	1	26,7	50

1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

Tabella C

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Tipo di comunicazioni	N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato da telefono a disposizione del pubblico	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi) Tariffazione sincrona posticipata	
		(1)	(2)
- fino a 30 km	2	40	70
- oltre 30 km	2	20	35

1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

Tabella D
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)

Zona di tass.ne	Relazioni telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi	Tariffe per il servizio telefonico[1].		
		In teleselezione[2] (ritmo in secondi)		Tramite operatore
		Intera[3] Secondi	Ridotta[4] Secondi	Tariffa per minuto[5] Lire
I-A	- dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); - dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); - dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)	40,00[6]	80,00[6]	250[7]
I-B	- dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); - dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); - dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); - dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); - dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); - dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO	22,50[6]	50,00[6]	435[7]
II	- dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); - dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; - dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); - dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00	30,60	682

III	- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; - dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); - dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA; - dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO	15,30	20,60	682
IV-A	- Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein) - REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)	14,25	16,25	925
IV-B	- Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA - ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO,. MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA	10,00	13,15	925
V	- ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40	8,25	1.330
VI	- AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA	4,90	5,50	3.247
VII	- ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA	3,85	4,30	3.571
VIII	- CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA	2,90	3,50	3.760
IX	- ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU', QATARA, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25	2,90	4.867
X	- Tutti gli altri Paesi	1,90	2,15	5.029

1 Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali", nella misura di lire 7 al minuto.
2 La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota 6) e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato con aggancio asincrono al ritmatore di conteggio (tariffazione asincrona).
3 Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
4 Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.

5 Si applica per un minimo di un minuto. – A) Chiamate in partenza dall'Italia: per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000; per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. – B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in ITALIA: per le comunicazioni "COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000; per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000.

6 Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applica un solo scatto alla risposta.

7 Tariffe per 3 minuti di conversazione. Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di lire 2.000. Lo stesso importo di Lire 2000 si applica per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di Lire 3000.

Tabella E

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)

Zona di tass.ne	Relazioni telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi	Tariffe per il servizio telefonico[1] in teleselezione[2] (ritmo in secondi)	
		Intera[3] Secondi	Ridotta[4] Secondi
I-A	- dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); - dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); - dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)	40,00[5]	70,00[5]
I-B	- dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); - dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); - dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); - dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); - dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); - dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO	20,00[5]	35,00[5]

II	- dai distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); - dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); - dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; - dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); - dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00	30,60
III	- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; - dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; - dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); - dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; - dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA; - dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO	15,30	20,60
IV-A	- Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein) - REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)	13,10	14,50
IV-B	- Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA - ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA	10,00	13,15
V	- ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40	8,25
VI	- AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA	3,85	4,30
VII	- ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA	3,85	4,30
VIII	- CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA	2,90	3,50

IX	- ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU', QATARA, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25	2,90
X	- Tutti gli altri Paesi	1,90	2,15

1 Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali", nella misura di lire 7 al minuto.

2 La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi alla risposta (ad eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i successivi impulsi sono inviati al contatore alla fine dello specifico ritmo di tassazione (tariffazione sincrona posticipata).

3 Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.

4 Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.

5 Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applicano due scatti alla risposta, con tariffazione sincrona posticipata per gli impulsi successivi.

98A11229

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze della formazione;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 dd. 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990, in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati;

Visto la nota di indirizzo del MURST del 16 giugno 1998 che autorizza eccezionalmente e limitatamente per l'anno accademico 1998-1999, con riserva di successiva verifica ed adeguamento in base agli emanandi decreti di area, l'istituzione di corsi per i quali non sussistano ordinamenti didattici purché venga acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario in base alle procedure in deroga previste dall'art. 2, comma 4, del regolamento sul piano di programmazione del sistema universitario (decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25);

Vista la relazione del nucleo di valutazione;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia in data 11 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'istituzione e attivazione del corso di laurea in servizio sociale;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

L'art. 122 concernente la facoltà di scienze della formazione è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 122.

La facoltà di scienze della formazione conferisce la laurea in scienze dell'educazione, la laurea in scienze della comunicazione, la laurea in politica del territorio, la laurea in scienze della formazione primaria, la laurea in servizio sociale, il diploma universitario in servizio sociale e il diploma universitario in tecnica pubblicitaria.

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 148.

Finalità e durata del corso di laurea

Il corso di laurea si propone di offrire un inquadramento teorico-scientifico e un adeguato potenziamento formativo sul piano degli interventi più autenticamente sociali, auspicato da tempo dai diplomati in servizio sociale e da un'ampia serie di servizi pubblici e privati, attraverso una sempre più qualificata preparazione professionale verso specifiche specializzazioni.

La durata del corso di laurea è di quattro anni.

Esso rappresenta una risorsa e un'esperienza in aggiunta alla presenza nell'ambito della Facoltà del diploma in servizio sociale, dal quale recepisce totalmente i fondamenti didattici. Consente in questo modo una modulazione dell'offerta formativa a due livelli, diploma e laurea.

L'iscrizione al corso di laurea è in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di ciascuno degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e

secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà. Per la prima fase di sperimentazione l'accesso è limitato soltanto a studenti che abbiano già completato formalmente i corsi del diploma in servizio sociale.

Art. 149.

Articolazione del corso di laurea

Nell'ambito dei corsi individuati dal sistema didattico, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando, laddove necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1750 ore, di cui almeno 700 ore di attività pratiche di tirocinio professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio, costituite dalla formazione nel servizio sociale, debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Il numero delle annualità non può essere inferiore a 19 e superiore a 22; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Durante il primo biennio lo studente dovrà sostenere una prova di informatica e dimostrare la conoscenza e la comprensione di due lingue straniere con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta delle lingue e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di facoltà.

La frequenza delle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di corso di laurea ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

Il consiglio di corso di laurea determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di laurea, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Art. 150.

Aree disciplinari

1. *Area professionale del servizio sociale.*

Settori di sociologia generale (Q05A).

Settori di sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali.*

Settori di statistica sociale (S03B);

Settori di sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica.*

Settori di psicologia sociale (M11B);

Settori di psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. *Area sociologica.*

Settori di sociologia generale (Q05A);

Settori di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

Settori di sociologia della devianza (Q05G);

Settori di sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B);

Settori di sociologia delle discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. *Area giuridica.*

Settori di diritto privato (N01X);

Settori di istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Settori di diritto del lavoro (N07X);

Settori di diritto amministrativo (N10X);

Settori di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto di procedura penale.

6. *Area della sanità pubblica.*

Settori di medicina legale (F22B);

Settori di igiene generale e applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. *Area economica.*

Settori di economia politica (P01A);

Settori di politica economica (P01B);

Settori di scienza delle finanze (P01B) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. *Area delle scienze dell'educazione.*

Settori di pedagogia generale (M09A).

Settori di sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le *discipline complementari* (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti indicati:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

Art. 151.

Diploma

All'esame di laurea lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. La prova di testi consiste nella discussione di una dissertazione scritta e verterà sull'esperienza acquisita nella frequenza del tirocinio o di eventuali stages.

Art. 152.

Linee generali e didattica

la presenza tra gli insegnamenti di base di un'alfabetizzazione informatica, concordemente a quanto avviene per gli altri corsi di laurea e per il DUSS;

l'insegnamento della lingua inglese finalizzato alle competenze in scienze sociali e in servizio sociale attraverso quattro moduli obbligatori;

la forte presenza di una cultura di base ad indirizzo umanistico attraverso insegnamenti caratteristici del primo anno;

una precisa attenzione all'insegnamento di tipo metodologico attraverso moduli fondamentali nel biennio di specializzazione ed altri orientati su percorsi rivolti di preferenza alla programmazione e al coordinamento e alla gestione delle politiche sociali, alla progettazione e alla valutazione dei servizi sociali, agli interventi integrati e alle strategie di aiuto, al lavoro sociale territoriale;

elementi di programmazione collegiale, di coordinamento tra aree e di valutazione mirati a correggere il fenomeno dei drops-outs, dei fuori corso, e la conseguente durata degli studi universitari che secondo la media nazionale è di circa otto anni;

la presenza di esperti-studiosi, accademici e non, attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione (tipo contratti e affidamenti esterni) che integrino, arricchiscano e approfondiscano la docenza della facoltà e consentano uno scambio (anche nel senso di una socializzazione anticipata) con i contesti e i problemi di lavoro verso i quali i diversi iter formativi sono orientati;

l'attivazione di rapporti di scambio con l'estero, in particolare con quelle sedi di formazione superiore nel campo delle scienze sociali e umane;

la scelta di un numero programmato e dunque di una modalità selettiva con funzioni di orientamento per gli studenti e di valutazione per la facoltà. Una scelta che è considerata non irreversibile e a carattere sperimentale, ma che, d'altra parte, è coerente con le finalità professionalizzanti del corso di laurea.

La scansione del percorso formativo innova quella tradizionale prevedendo:

un primo anno a carattere interdisciplinare comune con il corso di diploma in servizio sociale;

dopo il primo anno comune, un biennio di specializzazione: tutti gli studenti condividono la prova di lingua e di informatica, due moduli di insegnamento metodologici, sei moduli di insegnamenti appartenenti all'area professionale;

il quarto anno è finalizzato al lavoro di tesi. L'insegnamento avrà una struttura seminariale e tematica. È in quest'ultimo anno che sarà più accentuata la presenza di esperti-studiosi accademici e non, e parte della didattica si svolgerà nella forma di una tutorship individuale e di gruppo a sostegno del lavoro di tesi;

l'introduzione di due momenti di valutazione collegiale:

alla fine del primo anno per verificare l'apprendimento di tipo multidisciplinare;

alla fine del biennio di specializzazione secondo e terzo anno) per valutare l'efficacia dell'insegnamento e la qualità dell'apprendimento, e per orientare e incentivare lo studente a individuare l'ambito in cui svolgere il lavoro di testi. Ad esempio, allo studente potrebbe essere richiesto un piano di studio individualizzato per l'ultimo anno di corso in vista della tesi, o un progetto di testi;

un impegno didattico specifico finalizzato all'obiettivo del conseguimento della laurea secondo uno standard internazionale che, come è noto, consente a un giovane di iniziare il suo percorso lavorativo all'età di circa 22 anni. Ad esempio, nella forma di una tutorship garantita da docenti impegnati in questo specifico compito. In realtà, sia la complessiva scansione dell'iter formativo, sia i momenti di valutazione collegiale, sia la didattica del quarto anno mirano al raggiungimento di tale obiettivo;

l'introduzione, tra gli esami, anche di prove scritte;

infine l'introduzione del sistema dei moduli e dei criteri ai fini di garantire la massima flessibilità dei piani studi e dei relativi percorsi affinché il nuovo corso sperimenti questo sistema allineandosi così ai sistemi europei di istruzione universitaria.

Si prevede la possibilità di revisione delle denominazioni tabellari sopra indicate ai fini di una maggiore liberalizzazione.

Art. 153.

Raccordo con il diploma in servizio sociale

Lo studente del corso di laurea in servizio sociale che abbia concluso i primi due anni di corso è ammesso al terzo anno del corso di diploma in servizio sociale con il riconoscimento degli esami sostenuti e con l'obbligo di integrazioni indicate dal consiglio didattico competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 17 dicembre 1998

Il rettore: DELCARO

98A11192

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 novembre 1998, n. **265/E.**

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Ai Ministeri

Al segretariato generale

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio dei Ministeri

Ai dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

All'Istituto nazionale di previdenza dipendenti amministrazione pubblica

Alla Confederazione generale della agricoltura italiana

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione nazionale italiana dell'artigianato - CNA

All'Associazione nazionale costruttori edili

All'Associazione bancaria italiana

Alla Confederazione cooperative italiane

All'Associazione fra le società italiane per azioni - Assonime

Alla Confederazione italiana dell'industria

Alla Confederazione italiana del commercio

All'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione

Premessa.

L'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, prevede la restituzione del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta e/o versato dal contribuente.

A tal fine è previsto che per i soggetti che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante viene riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Per i soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, l'importo del contributo spettante è ammesso in diminuzione dalle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del nuovo sostituto d'imposta.

I titolari di partita IVA possono, invece, recuperare il contributo spettante mediante la compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

Per i contribuenti che non rientrano nei casi sopra descritti è previsto che il recupero del contributo spettante venga effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1998 ovvero, mancandone le condizioni, mediante apposita istanza di rimborso da inoltrare agli uffici finanziari competenti.

1. *Restituzione diretta da parte del sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo.*

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, in sede di corresponsione degli emolumenti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, hanno trattenuto il contributo straordinario per l'Europa sui redditi di cui all'art. 46 del Tuir e sui redditi assimilati di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 47 dello stesso testo unico (redditi di lavoro dipendente, tra cui sono compresi le pensioni, compensi di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e remunerazioni dei sacerdoti della chiesa cattolica), sono tenuti a restituire il 60 per cento di detto contributo ai soggetti cui è stato trattenuto mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno relative ai redditi 1998.

Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti e pensionati e agli altri soggetti sopra indicati che hanno cessato un precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra marzo e novembre 1997 e ne hanno intrapreso un altro, chiedendo al nuovo sostituto il conguaglio progressivo. In tale caso, il sostituto è tenuto a restituire il 60 per cento del contributo anche con riferimento alle rate trattenute dal precedente sostituto d'imposta.

Si ricorda che le operazioni di conguaglio relative al 1998 devono essere effettuate entro il 28 febbraio 1999; tale termine, peraltro, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che, invece, devono fare riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre 1998 o a quelli corrisposti successivamente alla predetta data e fino al 12 gennaio 1999 (se riferiti all'anno 1998) e alle relative ritenute operate, nonché agli altri redditi di lavoro dipendente e assimilati (ed eventuali ritenute) di cui l'interessato, entro il medesimo 12 di gennaio 1999, chieda eventualmente di tener conto ai fini delle predette operazioni di conguaglio.

Tanto premesso, nel rinviare alla circolare n. 326/E del 1997 per ulteriori chiarimenti in merito all'effettuazione delle operazioni di congualio, si sottolinea che la restituzione dell'ammontare del contributo straordinario per l'Europa deve essere effettuata secondo i termini previsti ordinariamente per il suddetto conguaglio e, quindi, a partire dal mese di dicembre 1998.

Come già precisato, la restituzione del 60 per cento di detto contributo è operata mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Pertanto, ove l'ammontare delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio del lavoratore o del pensionato sia insufficiente, la restituzione deve essere effettuata utilizzando l'intero importo delle ritenute risultanti dalle medesime operazioni di conguaglio riferite a tutti i lavoratori dipendenti o pensionati.

Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute risultanti dalle operazioni di conguaglio, il sostituto deve restituire l'importo residuo utilizzando le ritenute d'acconto operate nei periodi di paga successivi, ivi comprese quelle riferite a emolumenti soggetti a tassazione separata (di cui all'art. 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Tuir quali, ad esempio, arretrati e indennità di fine rapporto), fino ad esaurimento dell'importo da restituire.

In tale ipotesi ed in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto è tenuto ad effettuare la restituzione con cadenza corrispondente al periodo di paga sulla base di una percentuale uguale per tutti gli amministrati, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo periodo nei confronti di tutti i dipendenti o pensionati (compresi quelli non aventi diritto alla restituzione in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del contributo da restituire.

La procedura di restituzione sopra descritta avviene in via automatica da parte del sostituto d'imposta e, pertanto, l'interessato non è tenuto a presentare o ad esibire alcuna documentazione.

Va, inoltre, precisato che il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale nel 1997 è tenuto a restituire in via automatica, senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, sempre nell'ambito delle operazioni di conguaglio relative al 1998, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa anche con riferimento agli altri redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati, indicati nella dichiarazione dei redditi modello 730 e che il medesimo sostituto ha trattenuto nelle due rate dei mesi di giugno e novembre del 1997 o, in caso di incapienza, nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo da restituire è il 60 per cento del contributo complessivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente rimborsato per l'assistenza fiscale. Al riguardo si ricorda che l'importo del contributo straordinario per l'Europa complessivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente rimborsato per l'assistenza fiscale, da assumere ai fini del calcolo del contributo da restituire, è riportato nel punto 47 del quadro SA della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770/98 o Unico/98.

Nel caso in cui il lavoratore o il pensionato nel corso del 1997 ha avuto due o più sostituti d'imposta che hanno trattenuto il contributo straordinario alla fonte, se l'assistenza è stata prestata direttamente da uno dei datori di lavoro (o ente pensionistico), quest'ultimo deve restituire il 60 per cento del contributo dallo stesso trattenuto, anche in relazione all'assistenza fiscale, ma senza tener conto degli importi trattenuti da altri sostituti d'imposta. Questi ultimi importi, infatti, devono essere restituiti, nella misura prestabilita, dagli altri sostituti d'imposta che li hanno trattenuti e con i quali continua a sussistere il rapporto.

Analogamente, se l'assistenza è stata prestata da un Caaf, l'importo del contributo straordinario trattenuto da altri sostituti d'imposta, indicato nel modello 730-4/97, deve essere rimborsato nella misura del 60 per cento dai sostituti che l'hanno trattenuto e non dal sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale.

2. *Restituzione da parte del sostituto d'imposta su istanza dell'interessato.*

A norma del comma 3 dell'articolo in commento, i contribuenti hanno altresì la possibilità di richiedere ai propri sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la restituzione del 60% del contributo straordinario per l'Europa:

1) che è stato trattenuto da un precedente sostituto d'imposta con il quale è stato interrotto il rapporto di lavoro;

2) che è stato versato direttamente entro il 15 dicembre 1997 nei casi in cui l'importo del contributo evidenziato nei modelli 101 e/o 201 relativi al 1996 non ha trovato capienza nelle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 e, pertanto, non è stato trattenuto dal sostituto al termine di detto periodo;

3) che è stato versato direttamente nel mese di gennaio 1998, dietro comunicazione del sostituto nei casi di assistenza fiscale, per incapienza delle retribuzioni o a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro;

4) determinato e versato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996, modello 740/97, con riferimento agli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o pensione, compresi i redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione e d'impresa.

Nei casi sopra elencati, l'interessato deve presentare al proprio sostituto d'imposta un'apposita istanza, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 378 del 1998, dalla quale risulti:

l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso spettante;

che l'importo di cui al punto precedente non è stato restituito da altro sostituto d'imposta;

che l'importo di cui al punto precedente non è stato chiesto o non sarà chiesto a rimborso o in compensazione presentando la dichiarazione dei redditi;

che non è stata presentata o non sarà presentata istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si precisa che all'istanza medesima non deve essere allegata alcuna documentazione.

In tutti i casi sopra evidenziati il sostituto d'imposta deve attivare la procedura di restituzione del contributo entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto la suddetta istanza. A tal fine deve diminuire le ritenute relative al periodo di paga in cui effettua la restituzione, ivi comprese quelle relative ad emolumenti soggetti a tassazione separata (di cui all'art. 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR quali, ad esempio, arretrati e indennità di fine rapporto) e procedere eventualmente nei periodi di paga successivi fino a concorrenza dell'importo da restituire.

3. *Restituzione del contributo straordinario per l'Europa per i contribuenti titolari di partita IVA.*

Per i contribuenti titolari di partita IVA, il recupero del contributo deve essere effettuato operando la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale modalità di recupero del contributo si rende applicabile anche se i suddetti contribuenti non erano titolari di partita IVA nel periodo d'imposta in cui hanno pagato il contributo stesso.

4. *Restituzione del contributo straordinario per l'Europa in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.*

I contribuenti diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, non titolari di partita IVA, che hanno versato l'intero importo del contributo dovuto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 740/97 (in quanto, ad esempio, possessori di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), recupereranno il 60 per cento dell'importo versato mediante la diminuzione delle imposte risultanti dal modello Unico 99, ossia dalle imposte dovute a saldo per il 1998 (pertanto non può essere ridotto il versamento dell'acconto da effettuare a novembre 1998), nonché, qualora queste risultino insufficienti, dalle imposte dovute a titolo di primo acconto per il 1999. L'eventuale credito che residua dopo tale compensazione può essere utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti delle imposte ovvero può essere chiesto a rimborso; quest'ultima scelta deve essere effettuata nel modello Unico 99.

Il recupero del contributo spettante mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi può essere effettuato anche dai contribuenti che non possono ottenerne in tutto o in parte la restituzione con le modalità precedentemente indicate per il tramite del sostituto d'imposta (ad esempio, a causa della cessazione del rapporto di lavoro).

5. *Casi particolari.*

5.1. Operazioni straordinarie.

È appena il caso di ricordare che poiché a seguito di operazioni straordinarie e situazioni similari (quali fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti, trasferimenti gratuiti di azienda o successioni), non si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro nei casi di passaggio di dipendenti, il sostituto d'imposta che subentra per effetto di tali operazioni è tenuto a restituire in via automatica il 60 per cento del contributo straordinario trattenuto dal precedente datore di lavoro indipendentemente da una esplicita richiesta del dipendente.

5.2. Restituzione del contributo a soggetti non residenti.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato che hanno versato il contributo straordinario per l'Europa, possono recuperare il 60 per cento di detto contributo mediante presentazione del modello «Unico 99 non residenti» ovvero, in mancanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite la predetta apposita istanza di rimborso.

Si precisa, inoltre, che il non residente possessore di redditi di lavoro dipendente o di pensione può in ogni caso rivolgersi al proprio sostituto d'imposta per ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo trattenuto e/o versato secondo le ordinarie modalità descritte nei precedenti paragrafi.

5.3. Recupero del contributo restituito in misura superiore a quello spettante.

Come già detto precedentemente, il sostituto di imposta è tenuto a restituire il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto nel 1997. Pertanto, qualora il contribuente abbia evidenziato, nella dichiarazione dei redditi modello 740/97, un ammontare di oneri che ha comportato la determinazione di un diverso importo del contributo complessivamente dovuto, inferiore a quello trattenuto dal datore di lavoro e, pertanto, attraverso la dichiarazione stessa abbia computato in diminuzione l'eccedenza di contributo trattenuto, lo stesso contribuente riceverà dal datore di lavoro, con le operazioni di conguaglio, una restituzione di importo maggiore a quella spettante.

In questo caso, il contribuente è tenuto a versare l'importo restituito in eccedenza dal sostituto che corrisponde al 60 per cento dell'ammontare del contributo utilizzato nella predetta dichiarazione.

Esempio:

l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta nel periodo tra marzo e novembre 1997 è stato pari a 90 lire;

nel modello 740/97 il contributo effettivamente dovuto dal contribuente risulta pari a lire 20 e l'eccedenza di lire 70 è stata in tale sede utilizzata;

l'importo che il sostituto d'imposta restituisce deve essere pari a lire 54 (60% di 90);

il contribuente deve restituire lire 42 (il 60% di 70).

Il contribuente che deve restituire tale eccedenza può presentare la dichiarazione dei redditi per il 1998, utilizzando il modello Unico 99 o il modello 730/99, ovvero inoltrare apposita richiesta al sostituto d'imposta affinché ne tenga conto in sede di applicazione delle ritenute d'acconto. In quest'ultimo caso, il sostituto d'imposta provvede a trattenere la predetta somma in un'unica soluzione (eventualmente chiedendone provvista all'interessato nei casi di incapienza della retribuzione) entro il secondo periodo di paga utile, successivo a quello in cui ha ricevuto la predetta richiesta del contribuente.

5.4. Restituzione del contributo in presenza di più sostituti d'imposta.

I contribuenti che intrattengono due o più rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione con gli stessi sostituti d'imposta che hanno trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, ottengono automaticamente la restituzione dell'importo spettante dai medesimi sostituti d'imposta ciascuno per la parte di propria competenza. L'importo eventualmente versato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1996 può essere dallo stesso contribuente chiesto a rimborso indifferentemente ad uno dei predetti sostituti d'imposta che è tenuto a provvedere entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto l'apposita richiesta.

Analogamente, lo stesso contribuente si può rivolgere ad uno dei sostituti d'imposta per restituire il 60 per cento dell'eccedenza del contributo utilizzata nella dichiarazione dei redditi.

5.5. Ravvedimento operoso.

Il contribuente che ha integrato la dichiarazione dei redditi relativa al 1996, sia modello 730/97 sia modello 740/97, regolarizzando l'omesso o il carente versamento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente dovuto, può ovviamente ottenere la restituzione anche del 60 per cento del contributo versato a seguito del ravvedimento operoso. Analogamente, i contribuenti possono ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo versato a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 472 del 1997, dell'omesso o carente versamento del contributo straordinario per l'Europa dovuto a titolo di saldo. In questi casi, se il contribuente si avvale del proprio sostituto d'imposta, è tenuto a presentare l'apposita istanza cui sopra si è già parlato.

Nei casi in cui il detto versamento non è stato ancora effettuato, il contribuente può pagare entro il prossimo 1° dicembre direttamente il 40 per cento della somma dovuta a titolo di contributo. La relativa sanzione rimane, invece, commisurata all'intero importo del contributo, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.

5.6. Eventi eccezionali.

I contribuenti che hanno usufruito del differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e per i relativi versamenti, possono effettuare il pagamento del contributo straordinario per l'Europa nella misura del 40 per cento di quanto dovuto.

5.7. Restituzione del contributo relativamente a soggetti deceduti.

La restituzione di un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa compete a tutti i contribuenti che ne hanno subito la trattenuta o che lo hanno versato e, quindi, anche ai soggetti deceduti. Con riferimento a ciò si precisa che qualora gli eredi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 1998 per conto del «de cuius», gli stessi possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione il 60 per cento del contributo straordinario trattenuto o versato dal contribuente deceduto. In tutti i casi in cui non sussiste obbligo di presentare la dichiarazione in qualità di erede (esonero o decesso avvenuto prima del 1° gennaio 1998), e per le eventuali eccedenze di contributo non compensate, in tutto o in parte, con le imposte risultanti dalla dichiarazione presentata per il deceduto, gli eredi possono ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo trattenuto o versato dal contribuente deceduto, presentando apposita istanza di rimborso al competente ufficio finanziario entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

6. *Certificazioni dei sostituti d'imposta.*

I sostituti d'imposta devono indicare l'importo del contributo restituito o l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD), da consegnare ai percipienti entro il 28 febbraio 1999. Nella stessa certificazione va precisato l'ammontare del credito che sarà rimborsato nei successivi periodi di paga e che, pertanto, non può essere computato in diminuzione dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Qualora il sostituto dimposta effettui rimborsi del contributo nei periodi di paga del 1999 o successivi, computandone l'importo in diminuzione delle ritenute dei periodi stessi, indicazioni analoghe a quelle sopra indicate dovranno essere riportate nelle certificazioni relative a detti periodi d'imposta.

7. *Restituzione del contributo straordinario per l'Europa mediante istanza di rimborso.*

I contribuenti che non hanno la possibilità di recuperare il contributo straordinario mediante il sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730), in quanto, ad esempio, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto, presentare istanza di rimborso al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del proprio domicilio fiscale, ovvero, laddove non sia istituito il Centro di servizio, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate.

8. *Effetti sull'attività di controllo e di accertamento.*

La disposizione recata dall'art. 1 del decreto-legge in oggetto, esplica effetto anche sull'attività di controllo e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento alla quale si precisa quanto segue.

8.1. Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Nei casi in cui dal controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 (modello 740/97 o 730/97) risulti un omesso o carente versamento del contributo straordinario per l'Europa, l'Amministrazione finanziaria provvederà ad iscrivere a ruolo una somma pari al 40 per cento del contributo o del maggior contributo dovuto. La relativa sanzione sarà commisurata all'intero importo del contributo o del maggiore contributo dovuto, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo o del maggior contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.

8.2. Accertamento.

Qualora in sede di accertamento emerga che non sono stati dichiarati in tutto o in parte i redditi relativi al 1996, gli uffici determineranno la somma dovuta in misura pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa relativo all'imponibile o al maggior imponibile accertato. La relativa sanzione sarà commisurata all'intero importo del contributo o del maggiore contributo accertato, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo o del maggior contributo accertato fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Le direzioni regionali delle entrate cureranno una capillare informazione circa gli uffici competenti a ricevere le istanze per la restituzione del contributo straordinario per l'Europa.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A0010

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 1° dicembre 1998, n. **M.I.A.C.E.L. 20.**

Attivazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico. Convenzione fra il Ministero dell'interno e l'ANCI sottoscritta in data 9 luglio 1998.

Ai prefetti della Repubblica
Al Commissario di Governo della provincia di Trento
Al Commissario di Governo della provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al capo di Gabinetto del Ministro
Al direttore generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale
All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
All'Istituto nazionale di statistica
All'A.N.C.I.
All'A.N.U.S.C.A.

La gestione del servizio anagrafico comporta la trattazione di una notevole quantità di dati e, nello stesso tempo, la necessità di curarne l'invio su modelli cartacei ai numerosi enti destinatari degli stessi. Ciò costituisce una delle cause di maggiore lavoro per gli uffici anagrafici unitamente alla produzione di certificati che, nonostante l'avvento delle semplificazioni introdotte dalle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, è, pur sempre, un'attività che impegna tali uffici a detrimento del regolare svolgimento dei compiti istituzionali di gestione ed aggiornamento sia dell'anagrafe della popolazione residente (APR) che di quella degli italiani residenti all'estero (AIRE.).

Il superamento di tale situazione non poteva prescindere dal ricorso alle moderne tecnologie informatiche di comunicazione e scambio di dati e, pertanto, in data 9 luglio 1998 lo scrivente ufficio ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per far diventare il servizio di interconnessione tra le anagrafi comunali, denominato INTE.G.R.A., già realizzato e gestito dalla società Ancitel (struttura telematica dell'ANCI), parte del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.

Nello stesso tempo, l'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) ha predisposto, con la collaborazione di questo Ministero, di ANCI, ISTAT ed altri enti pubblici, un apposito progetto per sviluppare ulteriormente il sistema di interscambio anagrafico, denominato S.A.I.A. (Sistema di accesso e interscambio anagrafico), al quale questo Ministero ha aderito rendendo disponibili al sistema, quale primo nucleo di funzioni, le attivita già svolte dal servizio INTE.G.R.A., che passano sotto il controllo del Ministero in attuazione della citata convenzione.

La convenzione, il cui testo è allegato alla presente circolare unitamente ad un appunto sull'avvio del progetto S.A.I.A., in sintesi prevede che:

la direzione generale dell'Amministrazione civile eserciti la sorveglianza prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 sul servizio di interconnessione delle anagrafi comunali gestito da Ancitel;

la promozione del processo di interconnessione delle anagrafi comunali avvenga attraverso un opportuno coinvolgimento delle prefetture e incontri specifici con i comuni;

appositi corsi di formazione per gli operatori di anagrafe siano effettuati avvalendosi delle metodologie, della prassi operativa e delle strutture già utilizzate per i corsi organizzati dal Ministero e dall'A.N.U.S.C.A.;

il finanziamento iniziale del servizio di interconnessione avvenga attraverso l'adesione volontaria dei comuni, che dovranno porre a proprio carico un canone annuo proporzionale alla relativa classe demografica.

Indubbiamente si tratta di un'iniziativa di rilevante utilità sociale ed il ruolo di questo Ministero e delle Prefetture per l'avvio e lo sviluppo di tale progetto sarà essenziale e determinante; inoltre, verrà rinsaldato quell'antico legame che lega all'amministrazione gli enti locali, nonché rafforzato il compito istituzionale di vigilanza sull'anagrafe, riconfermato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, cui si aggiungerà fra breve tempo la nuova normativa sullo stato civile che vede il coinvolgimento sia dell'amministrazione centrale che di quella periferica.

In previsione di tali nuove prospettive, è più che mai necessario l'apporto delle SS.LL. per il più ampio coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'adesione al progetto, attraverso incontri e riunioni da organizzare nell'ambito delle rispettive province, con le modalità ritenute più opportune.

Il successo del progetto, la cui attuazione è attentamente seguita dal Governo, si fonda insomma sull'apporto fattivo dell'azione di informazione e coinvolgimento delle amministrazioni locali che le SS.LL. vorranno svolgere nell'ambito provinciale, prospettando i benefici che il progetto medesimo offre per la funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini dell'organizzazione del servizio da parte di questa direzione generale è, poi, necessario acquisire, attraverso la scheda pure allegata, alcuni dati relativi alla situazione esistente nelle rispettive sedi e riguardante, in particolare, l'indicazione dei dirigenti e funzionari che seguono i problemi delle anagrafi comunali ed effettuano le relative ispezioni, degli apparati tecnici in dotazione alle prefetture, delle strutture idonee ad ospitare incontri con le Amministrazioni comunali.

La scheda, una volta compilata, dovrà essere restituita a questo ufficio con la massima cortese sollecitudine, anche a mezzo fax, al seguente numero 06/46549502.

Si confida nella massima collaborazione da parte delle SS.LL. per la realizzazione del progetto in parola e si resta in attesa di conoscere le iniziative che verranno a tal fine attuate.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA INTERCONNESSIONE TELEMATICA TRA LE ANAGRAFI COMUNALI E TRA QUESTE E LE ANAGRAFI INFORMATIZZATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO SCAMBIO DEI DATI RELATIVI ALLE VARIAZIONI NELLE ANAGRAFI COMUNALI, IVI COMPRESI I DATI ANAGRAFICI DEGLI ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

L'anno 1998, addì 9 del mese di luglio in Roma, nella sede della conferenza Stato-regioni-autonomie;

tra

il dott. Claudio Gelati, nato a Parma il 23 luglio 1939, direttore generale dell'Amministrazione civile, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'interno (successivamente denominato per brevità Ministero);

e

l'avv. Vincenzo Bianco, nato a Aidone (Enna) il 24 febbraio 1951, che interviene in qualità di presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (successivamente denominata ANCI) con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46;

Premesso che:

l'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, relativo allo scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi, al comma 3 stabilisce che «I comuni che dispongono o si servono di centri di elaborazione dati, ovvero sono collegabili alla rete ... gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni anagrafiche che intervengono nelle anagrafi comunali ...»;

la circolare dei Ministeri dell'interno e delle finanze MIACEL 2 (94) del 4 marzo 1994 stabilisce che «la connessione telematica tra i comuni ed il Ministero delle finanze avviene su iniziativa del comune .... in automatico, mediante l'interconnessione tra il computer del comune e la rete telematica gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani»;

l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 15, convertito nella legge n. 63/1993 del 17 marzo 1993 istituisce il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica;

l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994 autorizza i comuni a collegarsi, per il «servizio di scambio dati con gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica .... con la .... rete gestita dagli organi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo) prevede espressamente la interconnessione telematica tra gli archivi anagrafici e di stato civile dei comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi per l'eliminazione o la riduzione delle certificazioni anagrafiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede la possibilità di certificazioni anagrafiche a distanza con strumenti telematici;

Premesso altresì che:

l'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, istituisce un servizio informativo telematico per il collegamento tra i comuni e tra questi e il Ministero dell'interno;

l'ANCI per qualificare il proprio supporto ai comuni, anche con riferimento alla richiamata legge n. 63/1993 e al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, ha promosso un servizio denominato INTE.G.R.A. (INTErconnessione Generalizzata in Rete tra le Anagrafi comunali) che consente lo scambio telematico di dati anagrafici fra i comuni e le altre Amministrazioni pubbliche;

detto servizio consente di inviare, in modalità telematica, con un'unica operazione i dati che interessano più Enti in quanto il Centro servizi telematici dell'ANCI, che gestisce il servizio, già provvede alla duplicazione e allo smistamento dei dati comunicati dal comune agli altri comuni e/o a tutti gli enti centrali collegati con il centro servizi;

tale modalità operativa consente di risparmiare le attuali operazioni di invio effettuate per posta, con più lettere indirizzate ai vari enti, di aumentare l'efficienza degli uffici anagrafici e di stato civile del comune, di evitare duplicazioni e di dare certezza dell'arrivo dei dati presso gli enti di destinazione con la conseguente attivazione automatica delle procedure informatiche;

sono al momento connessi al servizio, tramite il Centro servizi telematici promosso dall'ANCI, i seguenti enti pubblici:

Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, per l'attribuzione del codice fiscale ai neonati ed il conseguente invio, per posta, del relativo tesserino magnetico all'indirizzo comunicato dal comune;

INPS - per la visura delle banche dati pensionistiche dell'istituto, la richiesta di consultazione della anagrafe del comune e per l'invio dei dati di decesso dei cittadini residenti al fine di evitare, ai cittadini interessati, la produzione della certificazione anagrafica relativa;

Ministero dei trasporti - Motorizzazione civile, per l'invio dei dati di trasferimento di residenza dei cittadini intestatari di patente e/o di veicoli con conseguente recapito, via Postel, a casa dei cittadini interessati, delle etichette autoadesive, da incollare rispettivamente sulla patente e sulla carta di circolazione, con l'indicazione del nuovo indirizzo;

altri comuni - per lo scambio dei dati di trasferimento di residenza, contenuti nelle domande presentate dai cittadini (vedi modello APR/4 approvato dal Ministero), fra comune di immigrazione e comune di emigrazione nonché per le richieste di consultazione reciproca delle anagrafi comunali;

detto sistema, effettivamente operante dalla data della sua istituzione risalente al 10 giugno 1993, collega, al momento, più di 1000 comuni, su base volontaria;

il servizio di interconnessione delle anagrafi promosso dall'ANCI è stato fatto oggetto di una convenzione con A.N.U.S.C.A. (Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe), sottoscritta in data 26 maggio 1995, cui, fra l'altro è stata affidata la realizzazione di corsi di formazione per i funzionari comunali di anagrafe e stato civile per il corretto uso del servizio in relazione alle normative vigenti in materia anagrafica;

la struttura controllata dall'ANCI, inoltre, assicura anche il servizio di raccolta per via telematica dagli uffici di statistica dei comuni dei dati, desunti dalle anagrafi, della dinamica demografica che inoltra a ISTAT per le periodiche elaborazioni statistiche sull'andamento della popolazione (progetto ISTATEL);

il progetto di Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) promosso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), prevede, nello studio di fattibilità, che «... ogni entità della pubblica amministrazione locale ... potrà collegarsi, tramite reti di categoria ... In questo caso, l'entità della P.A.L. non riceverà servizi dal centro di assistenza, ma dalla rete di categoria»;

l'AIPA, dopo aver costituito un apposito gruppo di lavoro con l'ANCI ed altri soggetti della pubblica amministrazione per definire le linee tecnico-progettuali entro cui sviluppare ulteriormente il sistema di interscambio anagrafico tra i comuni e tra questi e le altre pubbliche amministrazioni, ha preso atto dell'iniziativa esistente e ha raccomandato che il Ministero dell'interno e l'ANCI ne assicurino la continuità di gestione e ne rilancino la diffusione e l'efficacia nell'attesa che le indicazioni tecnico-organizzative che conseguiranno dal lavoro in sede AIPA permettano di estendere il servizio a tutti gli enti fino alla totale eliminazione dell'interscambio di dati su supporti cartacei;

il progetto di interconnessione delle anagrafi è stato dichiarato dal Governo, attraverso l'AIPA, di grande priorità, proprio in vista del conseguimento pieno della semplificazione burocratica e della riduzione dei costi dei servizi pubblici;

il Ministero esercita, con il supporto tecnico dell'ISTAT (l'Istituto nazionale di statistica), il compito di vigilanza sulle anagrafi e di presidenza della commissione di vigilanza, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, sul processo di interconnessione delle anagrafi;

il Ministero e l'ANCI intendono valorizzare quanto è stato sin qui fatto per dare risposta alla legge n. 63/1993 e seguenti e intendono salvaguardare le iniziative già intraprese dai comuni;

allo stato non risulta che altri soggetti, ad esclusione dell'ANCI e del suo organismo tecnico, dispongano di una rete telematica di collegamento tra i comuni che sia in grado di garantire, con la stessa efficacia, l'interconnessione delle anagrafi e la erogazione di servizi avanzati, su base nazionale, ai cittadini e alle altre pubbliche amministrazioni;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

Tenuto conto del carattere pubblico che riveste un servizio di collegamento delle anagrafi comunali, della unicità della iniziativa promossa dall'ANCI e delle competenze della direzione generale dell'Amministrazione civile nella funzione di vigilanza sulle anagrafi, il servizio di interconnessione, realizzato e gestito dagli organismi tecnici dell'ANCI, entra a far parte del servizio informativo telematico del Ministero dell'interno, i cui contenuti, «vanno individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani» ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge n. 38 del 28 febbraio 1990.

La direzione generale dell'Amministrazione civile opera anche attraverso la commissione di sorveglianza sullo scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o sono preposti all'informazione statistica pubblica, prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994.

Art. 2.

Impegni di ANCI

ANCI si impegna a rendere operativo il controllo di cui al precedente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione dotando la Direzione centrale delle autonomie del Ministero di opportuni apparati e funzioni per il controllo del servizio.

ANCI si impegna altresì a collaborare strettamente con il Ministero in tutte le iniziative congiunte che verranno poste in essere per la promozione del servizio.

ANCI si impegna inoltre a promuovere corsi di formazione per gli operatori di anagrafe e stato civile, secondo le indicazioni e l'apporto del Ministero, avvalendosi dell'A.N.U.S.C.A. e utilizzando le metodologie di organizzazione dei corsi, la prassi operativa e le strutture già utilizzate dal Ministero e dall'A.N.U.S.C.A. L'ANCI riconosce all'A.N.U.S.C.A. il compito di coordinare l'effettuazione dei corsi e di gestirne l'effettivo svolgimento sul territorio in collaborazione con l'Associazione dei comuni e le prefetture.

Art. 3.

Organizzazione dei corsi

L'organizzazione dei corsi sarà stabilita con apposito atto adottato dal Ministero dell'interno d'intesa con A.N.U.S.C.A. e A.N.C.I.

Art. 4.

Impegni del Ministero

Il Ministero dell'interno si impegna a promuovere il processo di interconnessione realizzato dall'ANCI, anche attraverso un opportuno coinvolgimento delle prefetture e incontri specifici con i comuni; ad avvalersi di detto servizio per la raccolta e l'inoltro, per via telematica, dei dati necessari per l'aggiornamento dell'AIRE da parte dei comuni aderenti; a vigilare sull'adeguamento tecnologico e procedurale del servizio secondo le direttive tecniche diramate dall'AIPA e secondo le indicazioni del Garante per la tutela della privacy, a garanzia della assoluta sicurezza e riservatezza nel trattamento telematico dei dati.

Il Ministero dell'interno si impegna, altresì, ad individuare tutte le possibili integrazioni tra le funzioni assicurate dal servizio di interscambio anagrafico e le funzioni di interscambio informativo sulle nuove carte di identità, in modo da eliminare, nei limiti del possibile, l'invio di duplicati cartacei.

Art. 5.

Vigilanza del Ministero dell'interno

Il Ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla gestione del sistema di interscambio e prescrive, se del caso, le precauzioni necessarie da adottare a tal fine.

Art. 6.

Finanziamento iniziale del servizio

Il Ministero e l'ANCI concordano che, in attesa della conclusione dei lavori di studio e di sperimentazione avviati dall'AIPA all'inizio del 1998, quando sarà possibile anche definire un criterio obiettivamente rispondente alle necessità di ripartizione dei costi tra comuni e altri utenti del sistema di interconnessione, il servizio in essere debba essere finanziato in modo da assicurarne il rapido sviluppo.

Per questa ragione, in considerazione del fatto che il processo di interconnessione deve avere origine nei comuni e si rende utile effettivamente per i cittadini e le istituzioni solo quando un rilevante numero di essi vi abbia aderito, si fa inizialmente affidamento sulla volontà dei comuni di contribuire alla realizzazione del sistema di interconnessione.

Il Ministero e l'ANCI concordano che per la gestione del servizio di interconnessione gestito dall'organismo tecnico dell'ANCI, sino a quando il sistema non sarà a regime e possa, perciò, prevedere contributi degli Enti utilizzatori, si ponga a carico dei comuni — che intendano interconnettersi — un canone annuo proporzionale alla classe demografica, con l'intendimento che detta quota possa essere integralmente riconsiderata in funzione dell'andamento effettivo dei costi per l'interconnessione (tendenzialmente decrescenti) e dell'effettivo contributo, ai costi del sistema, da parte degli Enti beneficiari dei dati. Più precisamente le quote previste per l'utilizzo del servizio, comprensivi delle quote di ammortamento degli investimenti effettuati sinora dalle strutture tecniche dell'ANCI, sono le seguenti, al netto dell'IVA:

Classe demogr. (abitanti)		Canoni mensili e annui (L. × 1000)	
da	a	per mese	per anno
0	1.000	10	120
1.000	2.000	20	240
2.000	3.000	30	360
3.000	5.000	40	480
5.000	10.000	80	960
10.000	30.000	150	1.800
30.000	50.000	250	3.000
50.000	100.000	500	6.000
100.000	300.000	800	9.600
	> 300.000	1.000	12.000

Art. 7.

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed avrà la durata di cinque anni.

Entro novanta giorni dalla sottoscrizione l'ANCI si impegna a fornire, in esenzione da ogni costo, al Ministero dell'interno il sistema di monitoraggio dell'interconnessione e l'addestramento del personale addetto per l'esercizio della vigilanza di cui al precedente art. 4.

La convenzione si intende rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo della medesima durata se nessuna delle parti avrà provveduto alla formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8.

Funzionalità del servizio e responsabilità

ANCI si impegna a mantenere in funzione il servizio 24 ore su 24 salvo momentanee interruzioni dovute a guasti, manutenzioni, o altri problemi tecnici non dipendenti dalla loro volontà.

I dati delle variazioni anagrafiche sono trasmessi sotto la responsabilità personale del funzionario incaricato dal sindaco del comune aderente al servizio. ANCI — d'intesa con il Ministero dell'interno — si adopererà con ogni diligenza al fine di fornire il servizio con la migliore cura possibile e, a tutela della responsabilità dei funzionari incaricati, ad operare con la maggiore cura al fine di far giungere a destinazione le variazioni anagrafiche accettate dai comuni.

ANCI si impegna inoltre a tutelare la riservatezza nel trattamento dei dati e a non fornire, comunicare o divulgare i dati ricevuti ad altri oltre agli Enti destinatari dei dati stessi nel pieno rispetto delle leggi vigenti, compresa la legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 9.

Foro competente

In caso di controversie si riconosce la competenza esclusiva del foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 9 luglio 1998

Il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno
GELATI

Il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
BIANCO

MINISTERO DELL'INTERNO

SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO

RILEVAZIONE DELLE RISORSE E DELLE DOTAZIONI TECNICO STRUTTURALI DELLE PREFETTURE

PREFETTURA DI ....

INDIRIZZO ....

C.A.P. .... PREFISSO .... TELEFONO .... FAX ....

Dotazioni tecniche di comunicazione della prefettura:

Accesso a INTERNET NO SI E-mail ....

Teleconferenza NO SI N. Linea ....

Servizio anagrafi comunali.

Dirigente ....

Telefono .... Fax .... E-mail ....

Funzionari:

1. ....

Telefono .... Fax .... E-mail ....

2. ....

Telefono .... Fax .... E-mail ....

3. ....

Telefono .... Fax .... E-mail ....

Dotazioni tecniche di comunicazione del servizio anagrafi.

Accesso a INTERNET NO SI E-mail ....

Teleconferenza NO SI N. Linea ....

Dotazioni strutturali per riunioni con i comuni.

Sala riunioni NO SI N. Posti ....

Indirizzo sala riunioni (se diverso da quello del prefettura):

....

Dotazioni tecniche nella sala riunioni:

Impianto di amplificazione NO SI

Lavagna luminosa NO SI

Proiettore da P.C. NO SI

Collegamento a INTERNET NO SI

Avvertenza:

In caso di variazione delle informazioni contenute nella presente scheda inviare una nuova scheda con i dati variati.

AVVIO DEL SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (SAIA)

Premessa.

Costituisce obiettivo strategico del Ministero dell'interno e, per esso, della direzione generale per l'Amministrazione civile, conseguire, in breve tempo, la piena integrazione in rete delle informazioni anagrafiche della popolazione residente in Italia e all'estero, gestite dai comuni.

A tal fine, la direzione generale, ha già provveduto o sta provvedendo:

sulla base di apposita convenzione stipulata con l'ANCI, ad assumere sotto il proprio controllo, ai sensi della legge n. 63/1993, le attività in corso sullo stesso da parte degli organismi tecnici dell'Associazione che vanno sotto il nome di «INTE.G.R.A.» (INTErconnessione Generalizzata in Rete delle Anagrafi), primo nucleo di gestione dell'interscambio delle informazioni anagrafiche;

con la stessa convenzione a riconoscere all'ANCI il compito di assicurare le funzioni tecniche di Centro servizi anagrafi, già svolto in ambito ANCI e, peraltro, previste anche nello studio sul sistema di accesso e di interscambio anagrafico dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

a riservare a se stessa il compito di guidare il passaggio da INTEGRA al SAIA attraverso l'avvio delle attività oggetto della presente nota;

a rinnovare la composizione del Comitato di sorveglianza sull'interconnessione prevista dalla legge n. 63/1993 al fine di svolgere funzioni di guida e di coordinamento, così come previsto dalla legge stessa.

Architettura del SAIA.

Il Ministero dell'interno condivide le indicazioni fornite dall'AIPA, contenute nello « Studio sul sistema di accesso e di interscambio anagrafico» per quanto riguarda l'architettura del sistema di accesso e di interscambio, ed in particolare la realizzazione dell'archivio centrale di riferimento.

In attesa della piena disponibilità della Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), il SAIA si avvarrà della rete Internet e/o di reti regionali, in funzione della loro disponibilità e previa adozione di tutte le soluzioni tecnologiche che, anche sulla base delle indicazioni dell'AIPA, ne garantiscano l'affidabilità e la sicurezza.

I servizi inizialmente assicurati dal SAIA.

Gli obiettivi generali del SAIA sono quelli descritti nel documento progettuale elaborato con la supervisione dell'AIPA, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della semplificazione dell'azione amministrativa e della riduzione dei volumi di certificazione anagrafica.

Esiste, tuttavia, una esigenza di gradualità. Nella sua prima fase di attuazione il SAIA assicurerà le due seguenti tipologie di servizio:

l'acquisizione delle variazioni anagrafiche (cambiamenti di domicilio, trasferimenti di residenza, iscrizioni per nascita, cancellazioni per morte, etc.) della popolazione residente, al fine del loro inoltro agli enti utilizzatori;

l'attribuzione e la verifica del codice fiscale (codice individuale) ai fini dell'inserimento nelle anagrafi.

Contestualmente alle fasi di avvio, il sistema sarà predisposto per acquisire i dati dai comuni per alimentare l'archivio centrale di riferimento presso il Centro servizi anagrafi e inserire in tutte le anagrafi il «codice individuale» correttamente validato.

A tale riguardo il Ministero dell'interno verificherà tutte le possibili collaborazioni con gli altri enti fornitori e, segnatamente, con il Ministero delle finanze, per accelerare il processo di acquisizione del codice individuale.

Immediatamente dopo potranno essere sviluppate le altre funzioni, comprese quelle di consultazione puntuale di una singola anagrafe e di scambio informativo tra comuni in occasione di cambi di residenza (automazione dello scambio informativo oggi basato sull'invio della modulistica APR4).

I comuni, inoltre, potranno decidere, sulla base delle soluzioni tecnologiche che essi riterranno di dare alla gestione della loro anagrafe, di coinvolgere anche i cittadini nella fruizione di servizi possibili grazie al SAIA. I cittadini in possesso della carta di identità elettronica potrebbero avere la possibilità di collegarsi via Internet al SAIA per:

richiedere localmente la stampa di certificati anagrafici che li riguardano;

accedere per visione alla propria posizione fiscale o pensionistica, in virtù dell'interconnessione tra SAIA, anagrafe tributaria ed INPS;

verificare, nello spirito della legge sulla riservatezza dei dati personali, la correttezza delle informazioni anagrafiche.

Risultati specifici da conseguire nella fase di avvio del SAIA.

Le fasi iniziali di esso dovranno consentire di conseguire i seguenti obiettivi operativi:

a) individuare in modo analitico tutti i potenziali utilizzatori del SAIA e dei servizi ad esso richiesti e definire le modalità tecnologiche e convenzionali del loro inserimento nel sistema;

b) analizzare le soluzioni tecniche ed organizzative più adatte per i comuni quali enti fornitori, nell'ambito delle linee guida tracciate nel documento AIPA, tenendo conto anche delle loro dimensioni demografiche, dello stato delle tecnologie, delle dinamiche associative eventualmente in atto, della collaborazione strumentale eventualmente offerta da strutture di servizio facenti capo a province o regioni;

c) acquisire gli elementi di costo effettivi, per la gestione del SAIA, sia a livello del centro servizi che sul versante fornitori, che eventualmente non fossero già stati previsti nella attuale fase di studio, ed individuare le soluzioni conseguenti per il loro contenimento e, comunque, la loro copertura;

d) definire le concrete iniziative di carattere organizzativo e gestionale che consentano ai comuni fornitori di avviare i processi di trasformazione degli uffici d'anagrafe attraverso una drastica riduzione dei livelli di certificazione e l'introduzione di procedure certificabili di interazione telematica con altri enti per lo scambio di informazioni anagrafiche;

e) mettere il Ministero dell'interno attraverso le prefetture e l'ISTAT in condizione di predisporre strumenti e procedure per la vigilanza, da esercitarsi con modalità telematiche, sul funzionamento delle anagrafi.

Gestione organizzativa della fase di avvio del SAIA.

Coordinamento e controllo della fase di avvio.

È prevista la costituzione di un gruppo stabile per il coordinamento, il controllo e la valutazione della fase di avvio. A tale gruppo, presieduto dal Direttore centrale per le autonomie del Ministero dell'interno, saranno chiamati a partecipare rappresentanti dello stesso Ministero, dell'AIPA, dell'ISTAT, del Ministero delle finanze, dell'ANCI ed, all'occorrenza, della funzione pubblica e del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Centro servizi anagrafi.

Tale centro è già posto amministrativamente e funzionalmente sotto la resposabilità del Ministero dell'interno grazie alla richiamata convenzione con l'ANCI, che viene chiamata a gestire la parte tecnica dello stesso. Per tale gestione tecnica, il Ministero ha concordato con la stessa ANCI la necessità che gli organismi strumentali dall'ANCI stessa deputati alla gestione, abbiano un profilo societario adeguato al ruolo che si intende loro far svolgere.

Enti fornitori.

Il sistema, pur essendo destinato alla gestione delle informazioni anagrafiche di tutti i comuni, nella fase di avvio coinvolgerà, nel ruolo di fornitori di informazioni anagrafiche, i comuni che aderiranno. L'invito ad entrare a far parte del SAIA, verrà rivolto dal Ministero dell'interno alla generalità dei comuni, mediante un'intensa opera di sensibilizzazione, anche tramite l'azione delle prefetture. Si ritiene, inoltre, di dover coinvolgere sin dall'inizio il Ministero delle finanze per la messa a punto di modalità di attribuzione del codice individuale, tenendo conto, ovviamente, delle esperienze già fatte e delle collaborazioni in corso.

In funzione della risposta che i comuni daranno all'invito iniziale ad entrare nel SAIA, e compatibilmente con le capacità gestionali iniziali del Centro servizi anagrafi, saranno scelti i comuni che parteciperanno alla fase iniziale del servizio.

È certamente opportuno che il maggior numero di enti partecipi e sarà cura del Ministero favorire la presenza di comuni di varie dimensioni, appartenenti a tutte le aree geografiche del Paese. Sarà sollecitata, inoltre, anche la partecipazione di comuni in forma associata.

Al riguardo il Ministero intende avvalersi anche di una intensa campagna di comunicazione, i cui stili e contenuti saranno definiti ad attività avviate.

Enti utilizzatori.

Si ritiene che la individuazione degli Enti utilizzatori debba prevedere un coinvolgimento attivo degli stessi comuni, anche in considerazione dell'interesse di questi ultimi a ridurre il volume della certificazione anagrafica e ad assicurare servizi più efficienti e più tempestivi ai loro cittadini.

Tale indicazione è particolarmente pertinente per quanto riguarda i collegamenti con le ASL.

Al riguardo appare di forte utilità che a favore dei comuni partecipanti alla fase iniziale del SAIA si svolga una campagna di comunicazione pubblica, a carico dei fondi stanziabili dall'AIPA, di modo che la pubblica opinione, e non solo quella delle città coinvolte, sia resa avvertita dei cambiamenti in atto.

Ovviamente il Ministero dell'interno svolgerà un ruolo di sollecitazione diretta soprattutto nei confronti di tutti gli enti centrali (anagrafe tributaria, INPS, etc.) affinché, attraverso le loro strutture centrali e periferiche non solo si colleghino al SAIA ma cessino ogni richiesta di dati con modalità diverse da quelle del collegamento assicurato dal SAIA nei confronti dei comuni collegati.

Aggiornamento del quadro tecnico-normativo di riferimento.

È stata evidenziata, nello studio AIPA, l'esigenza di porre mano ad una revisione del «regolamento anagrafico» e al tema delle codifiche dei dati da trattare, soprattutto dei Paesi esteri, ma anche degli stessi comuni, in considerazione della necessità di un trattamento standardizzato ed uniforme di tutti i dati, compresi quelli sino ad oggi rilevati e trattati, prevalentemente, con modalità tradizionali (modulistica AIRE, per la dinamica demografica, APR4, ecc.).

La fase iniziale del SAIA sarà utile anche per mettere a punto, d'intesa con l'ISTAT, sistemi adeguati alle nuove necessità. Tuttavia, si ritiene, per il momento, utile ai fini della funzionalità del sistema, affrontare esclusivamente il tema delle codifiche, in quanto l'eventuale modifica del regolamento anagrafico potrebbe causare problemi ed inconvenienti alle anagrafi ed alle liste elettorali ad esse collegate, ed il tema del collegamento obbligatorio al SAIA.

Verrà, comunque, intensificata l'attività ispettiva per la verifica del rispetto della normativa in vigore da parte degli ufficiali di anagrafe.

Attività formativa.

È evidente che i cambiamenti apportati dal nuovo modo di procedere richiederà un'intensa attività di formazione che sarà avviata dal Ministero dell'interno a favore degli uffici di anagrafe e di quelli che li supportano informaticamente.

Aspetti economici del SAIA.

Il Ministero prende atto della disponibilità dell'AIPA a fornire un supporto finanziario per l'avvio del servizio. Con riferimento alla tabella dei costi iniziali previsti nello studio di AIPA, tenendo conto della indicazione presente nella convenzione Ministero-ANCI, secondo la quale i comuni potranno inizialmente farsi carico dei costi di gestione del servizio, una volta che esso sia stato attivato, viene suggerita una diversa allocazione delle risorse disponibili, che privilegino la formazione e l'assistenza all'avviamento del processo di interscambio telematico.

In particolare, la nuova ripartizione degli oneri di finanziamento, che viene sottoposta alla valutazione definitiva dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione risulta essere la seguente:

	Voce di costo	A carico AIPA	A carico fornitore	A carico utilizzatore
1.	*Attivazione C.S.A.*			
1.1	Sviluppo servizi applicativi . .	400		
1.2	Sviluppo servizi di interscambio	300		
1.3	HW e porta di accesso	250		
1.4	Sviluppo di sistema di monitoraggio	400		
2.	*Attivazione servizi fornitore.*			
2.1	Sviluppo servizi applicativi per «client» fornitore di informazioni	150		
2.2	Sviluppo interfaccia applicativa sistema informativo fornitore	150	20	
2.3	Componenti per porta di accesso		40	
2.4	Costi di assistenza e formazione	1.500		
3.	*Attivazione servizi utilizzatore.*			
3.1	Sviluppo servizi applicativi per «client» utilizzatore di informazioni	150		
3.2	Sviluppo interfaccia applicativa sistema informativo utilizzatore			100
3.3	Componenti porta di rete . . .			100
3.4	Costi di assistenza e formazione	300		
	TOTALI . . .	3.600	60	200

Una volta che le risorse siano state messe a disposizione dall'AIPA, il Ministero provvederà alla stipula delle convenzioni con ANCI e con ANUSCA, al fine di avviare la fase operativa del SAIA.

In funzione dell'ulteriore, eventuale disponibilità di ulteriori risorse veicolate attraverso l'AIPA, il Ministero, anche sulla base delle prime risultanze delle attività del SAIA, potrà ipotizzare un piano di incentivazione, nelle forme che dovranno essere concordate con la stessa Autorità, per gli stessi comuni, al fine di sollecitarne la rapida e completa adesione da parte di tutti.

98A11193

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1789
Yen giapponese	133,73
Dracma greca	327,15
Corona danese	7,4501
Corona svedese	9,4696
Sterlina	0,7111
Corona norvegese	8,8550
Corona ceca	35,107
Lira cipriota	0,5823
Corona estone	15,64660
Fiorino ungherese	251,480
Zloty polacco	4,0712
Tallero sloveno	189,0450
Franco svizzero	1,6168
Dollaro canadese	1,8004
Dollaro australiano	1,9100
Dollaro neozelandese	2,2229
Rand sudafricano	6,9319

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0048

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acticrom».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto di A.I.C. n. 457 del 25 settembre 1998», relativo alla specialità medicinale «ACTICROM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, alla pag. 29, prima colonna, ove è indicato «Estratto del decreto di A.I.C. n. *457* del 25 settembre 1998», si intende scritto «Estratto del decreto di A.I.C. n. *437* del 25 settembre 1998».

98A11230

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di ingegneria intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H03X

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio.

99A0011

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500